



Comune di Pistoia

***REGOLAMENTO COMUNALE  
DEI SERVIZI CIMITERIALI***



***APPROVATO  
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  
N. 79 DEL 19/05/2008***

## *Sommario*

---

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1 - Oggetto .....	5
Articolo 2 - Responsabilità .....	6
Articolo 3 - Competenze .....	6
Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico .....	6
TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA .....	8
Articolo 5 - Ammissione nelle strutture cimiteriali .....	8
Articolo 6 - Reparti speciali nei cimiteri.....	8
Articolo 7 - Cimiteri speciali .....	9
Articolo 8 - Inumazione .....	9
Articolo 9 - Esumazioni ordinarie.....	9
Articolo 10 - Esumazioni straordinarie.....	10
Articolo 11 - Tumulazione.....	10
Articolo 12 - Estumulazione .....	11
Articolo 13 - Camera mortuaria.....	11
Articolo 14 - Ossario comune .....	12
Articolo 15 - Cinerario comune .....	12
Articolo 16 - Collocazione di cippi, lapidi e ornamentazioni in campo comune .....	12
Articolo 17 - Tombe abbandonate .....	13
Articolo 18 - Traslazioni.....	13
Articolo 19 - Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie.....	144
Articolo 20 - Orario di apertura e chiusura dei cimiteri.....	14
Articolo 21 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri .....	14
Articolo 22 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri .....	14
TITOLO III CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI .....	16
Articolo 23 - Generalità .....	16
Articolo 24 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione .....	16
Articolo 25 - Modalità operative per la cremazione all'interno del Cimitero Principale ...	16
Articolo 26 - Conservazione delle urne cinerarie .....	17
Articolo 27 - Affidamento delle ceneri .....	17
Articolo 28 - Dispersione delle ceneri .....	18
TITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI .....	19
Articolo 29 - Oggetto e regime delle concessioni.....	19
Articolo 30 - Durata delle concessioni.....	19
Articolo 31 - Requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione di loculi, ossari e cinerari in colombari. ....	20

Articolo 32 - Requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione di tombe private. .	21
..	21
Articolo 33 - Criteri per l'assegnazione di aree e manufatti cimiteriali privati .....	21
Articolo 34 - Titolarità della concessione cimiteriale .....	21
Articolo 35 - Concessione di tombe private - Atto per la concessione cimiteriale.....	22
Articolo 36 - Riutilizzo di posto salma per tumulazione.....	233
Articolo 37 - Benemerenzza .....	233
Articolo 38 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri.....	24
Articolo 39 - Subentro di concessione cimiteriale .....	244
Articolo 40 - Dichiarazione di abbandono per incuria.....	25
Articolo 41 - Revoca della concessione.....	255
Articolo 42 - Decadenza della concessione .....	26
Articolo 43 - Adempimenti conseguenti la decadenza della concessione .....	27
Articolo 44 - Estinzione della concessione di loculi ed ossari.....	277
Articolo 45 - Rinuncia .....	28
Articolo 46 - Retrocessione .....	28
Articolo 47 - Rinnovo o proroga di concessione cimiteriale .....	29
Articolo 48 - Collocazione di lapidi nei colombari .....	29
Articolo 49 - Manutenzione delle sepolture private .....	29
<b>TITOLO V TARIFFE</b> .....	31
Articolo 50 - Servizi gratuiti ed a pagamento .....	31
Articolo 51 - Pagamento delle operazioni cimiteriali .....	32
Articolo 52 - Ambito di applicazione tariffe.....	32
Articolo 53 - Tariffa dei servizi cimiteriali .....	32
Articolo 54 - Pagamento della tariffa.....	32
Articolo 55 - Servizio di cremazione ed altri servizi cimiteriali.....	33
Articolo 56 - Salma di persona indigente od appartenente a famiglia bisognosa.....	33
Articolo 57 - Salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.....	33
Articolo 58 - Competenze ed adempimenti .....	34
Articolo 59 - Sanzioni .....	34
Articolo 60 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento .....	35
Articolo 61 - Abrogazioni di norme.....	35
<b>ALLEGATI</b> .....	36
<b>ALLEGATO A</b> .....	37
<b>REGOLAMENTO PER CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE</b> .....	37
Articolo 62 - Disposizioni generali.....	37
Articolo 63 - Destinatari .....	39
Articolo 64 - Modalità di sepoltura.....	39
Articolo 65 - Disposizioni per la localizzazione/costruzione/ampliamento .....	40
Articolo 66 - Procedure – Gestione .....	42

Articolo 67 - Caratteristiche dei contenitori e delle fosse - Disseppellimento .....	43
Articolo 68 - Trasporto delle spoglie .....	44
Articolo 69 - Sistema di incenerimento .....	44
Articolo 70 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali .....	45
Articolo 71 - Addetti al cimitero per animali – Norme igieniche.....	45
Articolo 72 - Tenuta del registro presenze.....	45
Articolo 73 - Soppressione del cimitero .....	47
Articolo 74 - Vigilanza .....	47
Articolo 75 - Sanzioni (cimitero per animali d'affezione) .....	47
ALLEGATO B.....	48
NORME TECNICHE.....	48
Articolo 76 - Premessa.....	48
Articolo 77 - Organizzazione esterna dei cimiteri .....	48
Articolo 78 - Commercio in prossimità dei cimiteri .....	48
Articolo 79 - Abbattimento delle barriere architettoniche .....	49
Articolo 80 - Dimensionamento e spazi di manovra .....	49
Articolo 81 - Cimitero parco.....	49
Articolo 82 - Posa di lapidi a terra o in loculi, ossari, cinerari o cippi .....	50
Articolo 83 - Modalità di realizzazione di sepolture private .....	51
Articolo 84 - Accesso al cimitero per lavori .....	51
Articolo 85 - Esecuzione di lavori riguardanti le tombe.....	52
Articolo 86 - Modalità dei lavori .....	52
Articolo 87 - Costruzione di sepolture private.....	53
ALLEGATO C GLOSSARIO .....	55

# ***TITOLO I***

## ***DISPOSIZIONI GENERALI***

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla legge 130 del 30 marzo 2001, alla L.R. 29 del 31 maggio 2004, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata.
2. Viene inoltre regolamentata l'attività di sepoltura di animali di affezione e del trasporto delle spoglie animali, congruemente ai disposti del Testo Unico delle leggi sanitarie, L. 1265/34, la cui regolamentazione si trova nell'Allegato A del presente Regolamento.
3. La pianificazione cimiteriale, comprendente i relativi piani regolatori cimiteriali comunali, per quanto concerne gli aspetti normativi e disciplinari fa riferimento al presente Regolamento oltre che alla normativa comunale urbanistica ed edilizia.
4. Le presenti norme, nelle sole parti riguardanti: l'ammissione ed accessi nel cimitero, le concessioni cimiteriali e la luce votiva, non hanno effetto relativamente al solo perimetro e ambito del Cimitero privato dell'Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia:
  - a) Il Cimitero privato è ubicato sulla Via dei Cimiteri, ha nome "Camposanto della Misericordia", è risalente al 1767, al suo interno vengono eseguite solo sepolture private (quali inumazioni, tumulazioni, sepolture di urne cinerarie e resti ossei, e le relative operazioni cimiteriali connesse), riservate ai membri dell'Arciconfraternita stessa.
  - b) La regolamentazione interna dell'attività cimiteriale è pertanto normata da specifico regolamento redatto a cura dell'Arciconfraternita che dovrà essere reso compatibile ai disposti generali del presente Regolamento comunale e s.m.i. e quindi assoggettato anche alla sua verifica di conformità da parte del Comune
  - c) Il Regolamento cimiteriale dell'Arciconfraternita anche se esistente, dovrà essere sottoposto ad aggiornamento e verifica, da parte del Comune, entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento comunale.
  - d) L'attività cimiteriale e funeraria è comunque assoggettata a preordinata convenzione tra il Soggetto privato e il Comune di durata decennale eventualmente rinnovabile. E' comunque disposto che tale convenzione dovrà essere redatta

ovvero rivista entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento comunale.

- 5- All'interno del territorio comunale è presente attualmente un forno crematorio ubicato all'interno del cimitero Comunale di via dei Campisanti ed è attualmente gestito dalla società SO.CREM. di Pistoia. L'attività di cremazione è comunque assoggettata a preordinata convenzione tra il soggetto/i privato/i e il comune, di durata decennale eventualmente rinnovabile e potrà essere prevista solo in zona cimiteriale o di rispetto cimiteriale.-

## **Articolo 2 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia direttamente che indirettamente, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
3. I soggetti che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, previdenziale ed assistenziali previste per l'attività specifica svolta ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

## **Articolo 3 - Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale il quale si avvale degli organi preposti della Azienda Sanitaria Locale per quanto di specifica competenza igienico-sanitaria.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti direttamente in economia, ovvero il Comune provvede nelle forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi, ovvero anche tramite la Concessione di LL.PP. ex lege 109/94 e s.m.i..
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni alla presente normativa, con il regolamento di cui al D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

## **Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il cimitero principale e presso l'Ufficio Cimiteri, per quanto riguarda i cimiteri periferici, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i. che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali
2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico in tutti i cimiteri:

- a) *l'orario di apertura e chiusura;*
- b) *l'elenco delle sepolture soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;*
- c) *l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;*
- d) *l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;*
- e) *ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.*

## ***TITOLO II***

### ***NORME DI POLIZIA MORTUARIA***

#### **Articolo 5 - Ammissione nelle strutture cimiteriali**

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite , senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme, i resti ossei e sono conservate le ceneri di persone:
  - a) decedute nel territorio del Comune di Pistoia;*
  - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;*
  - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990 e s.m.i.;*
  - d) aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune.*
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
3. La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Pistoia.
4. E' fatta salva comunque la possibilità di accedere, secondo le condizioni e procedure previste, al:
  - Cimitero parco (che consente inumazione, sepoltura o dispersione ceneri, tumulazione in cripta - tomba privata),
  - Cimitero della Misericordia (cimitero privato dell'Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia),
  - Tempio Crematorio SOCREM (che consente la sepulture o dispersione delle ceneri).
5. La sepoltura di qualsiasi tipologia è soggetta a richiesta effettuata da chi ne ha diritto od interesse; qualora nessuno faccia richiesta per la sepoltura di un defunto vi provvederà il Comune supponendo l'abbandono della salma per disinteresse da parte dei famigliari.

#### **Articolo 6 - Reparti speciali nei cimiteri**

1. Le aree destinate a persone professanti un culto diverso da quello cattolico, a norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90, possono essere istituite all'interno del cimitero principale.



## **Articolo 7 - Cimiteri speciali**

1. Nell'ambito cimiteriale comunale possono essere individuati uno o più cimiteri e/o uno o più aree cimiteriali da destinare a "Cimitero parco", cimitero destinato prevalentemente:
  - a) alla sepulture in terra, sia individuale che famigliari (tombe a giardino),
  - b) alla dispersione o seppellimento delle ceneri,
  - c) alla collocazione di cippi della memoria
  - d) alla realizzazione di tombe private "ipogee" (interrate) sia per il contenimento di urne cinerarie che per sepulture a tumulazione (es. cripte).
2. In tali aree sarà prevalente l'organizzazione delle sepulture a terra di tipo privato (tombe a giardino e tombe interrato), cioè sepulture da assoggettare a concessione cimiteriale che in genere avranno durata superiore ai 10 anni. Per quanto concerne le "tombe a giardino" e cioè quelle tombe in cui sarà praticata la sola "inumazione privata", è consentito sia l'uso della sepultura con riutilizzo dei posti salma in seguito ad inumazione decennale che il mantenimento della sepultura fino al termine del periodo di concessione.
3. L'Amministrazione Comunale può decidere la fondazione e/o realizzazione di uno o più cimitero/i per animali d'affezione che potranno essere sia di istituzione privata che pubblica (comunale). Le disposizioni normative principali, relative a tale particolare cimitero, vengono definite nell'Allegato A.

## **Articolo 8 - Inumazione**

1. I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e s.m.i..

## **Articolo 9 - Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco trascorsi almeno dieci anni dalla inumazione
2. Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare o tramite altre forme di pubblicità ritenute idonee come le pubbliche affissioni. Tutte le forme di avviso dovranno riportare la data di affissione.-
3. I congiunti interessati ad effettuare una verifica dello stato di mineralizzazione della salma per disporre delle ricomposizione dei resti mortali, dovranno presentare domanda presso l'Ufficio Cimiteri del Comune, con pagamento delle tariffe vigenti.

4. Le esumazioni saranno programmate dall'ufficio cimiteri e comunicate, salvo motivi di urgenza, almeno 30 giorni prima della loro effettuazione, alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra.
5. A coloro che abbiano diritto è consentito di assistere all'operazione di verifica.
6. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione per un ulteriore periodo di due anni e, al fine di garantire un regolare ciclo di rotazione e riutilizzo delle fosse, si dovrà introdurre nella fossa sostanze che facilitino la decomposizione delle salme come previsto dalle normative vigenti. Per le conseguenti successive esumazioni non sarà necessario alcun ulteriore pagamento inerente l'operazione nè nuova domanda di esumazione.
7. In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia. Gli operatori cimiteriali hanno l'obbligo di informare gli aventi diritto di questa facoltà. Le operazioni sono soggette a tariffa
8. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari, o chi ne ha interesse e diritto, facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle. Queste ultime operazioni sono assoggettate a tariffa.

#### **Articolo 10 - Esumazioni straordinarie**

1. L'esumazione di una salma è straordinaria, ed avviene in presenza di personale incaricato dalla A.S.L., qualora richiesta, dai familiari o chi ne ha interesse e diritto, prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.
2. Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione. E' altresì consentita la esumazione straordinaria nel caso in cui la salma debba essere trasferita in altro cimitero ovvero in altro Comune.
3. Si può effettuare solo nei mesi previsti dalle normative vigenti e non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

#### **Articolo 11 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o da privati in apposite aree o zone del cimitero per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal

presente Regolamento.

3. Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite da concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di specifica concessione in base alle modalità di cui al presente Regolamento.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme e le eventuali speciali prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti

## **Articolo 12 - Estumulazione**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.
2. Le estumulazioni straordinarie si distinguono in:
  - a) *estumulazioni finalizzate alla movimentazione del feretro per traslazione ad altra sepoltura anche presso altri cimiteri ovvero altri Comuni;*
  - b) *estumulazione destinata al recupero del posto salma; in questo caso potrà avvenire solo se trascorsi 20 anni dalla sepoltura, ai sensi del comma 3 dell'Articolo 86 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.; in tal caso, se da questa operazione si constata la presenza di salma inconsunta (resto mortale), questi potrà essere ritumulato nello stesso loculo oppure inumato a ciclo ridotto di 5 anni, oppure ancora, indirizzato alla cremazione.*
  - c) *Estumulazione per cremazione del defunto, tale operazione potrà essere effettuata anche prima dei 20 anni dalla sepoltura.*
3. L'Estumulazione è un'operazione cimiteriale che si esegue su richiesta dei familiari o avente titolo relativamente alla salma.
4. Le Estumulazioni straordinarie possono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.
5. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

## **Articolo 13 - Camera mortuaria**

1. Ogni cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate ovvero, quando per esigenze varie, anche se trattasi di "resti mortali", "resti ossei" e/o "urne cinerarie".

## **Articolo 14 - Ossario comune**

1. Tutti i cimiteri comunali debbono essere dotati di ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte nel "Cimitero principale"; inoltre, se nei cimiteri periferici sono stati esauriti gli spazi disponibili, si utilizzerà l'ossario comune del "Cimitero principale".
3. I "resti ossei" che non possono avere immediata sistemazione vengono collocati in deposito provvisorio nella camera mortuaria del "Cimitero principale".

## **Articolo 15 - Cinerario comune**

1. Tutti i cimiteri comunali debbono essere dotati di un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
2. Le urne cinerarie che non possono avere immediata sistemazione vengono collocate in deposito provvisorio nella camera mortuaria del "Cimitero principale".

## **Articolo 16 - Collocazione di cippi, lapidi e ornamentazioni in campo comune**

1. Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dall'Amministrazione comunale; questi è costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta con un identificativo del luogo di sepoltura.
2. Al momento della sepoltura verrà collocata una sistemazione provvisoria costituita da un recinto in legno con una croce sulla quale verrà applicata una targhetta con nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto.
3. Sulle sepolture in campo comune i familiari potranno collocare lapidi, copritomba in materiale lapideo, secondo le disposizioni di cui all'Allegato B.
4. E' vietata la posa in opera delle lapidi, copritomba in materiale lapideo ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi almeno sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.
5. Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.
6. Gli uffici competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette, previa comunicazione ed avvertimento agli interessati e concedendo tre mesi di tempo per provvedervi.
7. E' consentita agli aventi diritto, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare in

campo, solamente per altre sepolture di propri defunti, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi almeno sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno; nel predetto periodo di tempo le lapidi ed i manufatti in genere non potranno essere lasciate a qualsiasi titolo all'interno dell'area cimiteriale.-

8. Nel caso in cui in seguito alla rimozione delle lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti, non venga fatta espressa richiesta scritta da parte dei familiari/aventi titolo del loro riuo, tali manufatti e/o ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione, che provvederà alla loro distruzione e smaltimento ovvero alla conservazione (immagazzinamento o esposizione) quando trattasi di opere di pregio artistico, storico o se riferito a personaggio illustre o comunque se ritenute testimonianze importanti per la documentazione della memoria storica del luogo.
9. E' comunque possibile la richiesta da parte di cittadini di apposizione all'interno dei cimiteri di lapidi della "memoria" relative a salme esumate estumulate o cremate i cui resti o le relative ceneri non vengono più conservati all'interno del cimitero stesso; Tali lapidi potranno essere apposte sui muri perimetrali del cimitero od in appositi spazi se predisposti e non potranno avere dimensioni superiori a cm. 25 x 30 con spessore di cm. 1,5, per ogni testimonianza di defunto e non potranno contenere elementi sporgenti (come ad esempio i portafiori).

### **Articolo 17 - Tombe abbandonate**

1. In caso di tombe abbandonate in seguito ad accertamento come nei disposti del successivo Titolo VI, qualora venga liberato un loculo o i loculi di Tomba di famiglia, in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati sono stati rimossi per essere depositi in campo comune, ossario comune o cinerario comune, il loculo o la Tomba di Famiglia rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

### **Articolo 18 - Traslazioni**

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune e fuori Comune.
2. Nel caso in cui venga richiesta una traslazione di una salma proveniente da un loculo a concessione perpetua, attraverso la sua retrocessione al Comune, verrà corrisposta una tariffa di "retrocessione" pari al 75% della tariffa di concessione in vigore alla data del rilascio per un manufatto simile, come nei disposti del successivo Articolo 45 - .

## **Articolo 19 - Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie**

1. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie.
2. E' invece obbligatorio apporre le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio, in posizione non appariscente (vedi disegno di cui all'Allegato B) e di modeste dimensioni, su supporto resistente agli agenti atmosferici e saldamente fissato. Tale indicazione può essere messa anche sotto forma di "logo", purchè depositato presso gli uffici comunali per l'identificazione.

## **Articolo 20 - Orario di apertura e chiusura dei cimiteri**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso tutti i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Laddove sono installati gli appositi strumenti tecnici l'avviso di chiusura viene dato mediante segnale acustico 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

## **Articolo 21 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri**

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi o in bicicletta (sono vietati motocicli e veicoli non autorizzati).
2. E' vietato l'ingresso :
  - a) *alle persone munite di cesti o grossi contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal personale incaricato ;*
  - b) *alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;*
  - c) *ai cani o altri animali.*
3. Nei cimiteri, in deroga alla disposizione di cui sopra, è consentito l'uso dell'automobile, ma soltanto ai portatori di handicap, anche se in tale condizione in forma temporanea, e purchè né risulti impedita la deambulazione.

L'autorizzazione all'accesso verrà concessa dall'Ufficio Cimiteri del Comune previa presentazione di certificato medico in carta semplice attestante l'impossibilità alla deambulazione anche temporanea.
4. In occasione dell'ingresso del corteo funebre potranno essere date autorizzazioni particolari da parte dei custodi del cimitero.
5. Nei cimiteri è vietata la questua.

## **Articolo 22 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**

1. Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la

destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie :

- a) *parlare a voce alta, ridere, cantare;*
- b) *portar fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti e portafiori ornamentazioni e lapidi senza debita autorizzazione;*
- c) *gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare fango o neve sui tumuli;*
- d) *calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;*
- e) *disturbare in qualsiasi modo (ad esempio distribuendo indirizzi e volantini);*
- f) *fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici di Polizia Mortuaria;*
- g) *eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;*
- h) *turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;*
- i) *assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di chi non ha diritto.*

## ***TITOLO III***

### ***CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI***

---

#### **Articolo 23 - Generalità**

1. Il Comune di Pistoia, per procedere alla cremazione, si avvale di impianti individuati con apposita convenzione fino a che non disporrà di un impianto proprio.

#### **Articolo 24 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione prevista dalle normative vigenti, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni indicate dalle leggi. (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n.130 e s.m.i.)
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio della autorizzazione tenute presenti le normative nazionali e regionali emanate.
3. Dovranno essere utilizzati cofani funebri idonei alla cremazione ed è fatto divieto di effettuare la cremazione di parti metalliche sia facenti parte dei cofani funebri sia che siano costituite da eventuali corpi estranei (peace-maker od altro) presenti nella salma o nei resti mortali che risultano essere inquinanti per l'esterno e/o incompatibili con l'impianto di cremazione.
4. L'ingresso ed il deposito, anche provvisorio, nei cimiteri comunali delle salme provenienti da altro comune, di cui non è prevista la sepoltura nei cimiteri stessi, è soggetto a tariffa.

#### **Articolo 25 - Modalità operative per la cremazione all'interno del Cimitero Principale**

1. Presso il Cimitero Principale esiste un impianto di cremazione di proprietà della Società di Cremazione di Pistoia (SO.CREM.) con la quale il Comune ha in atto una convenzione.
2. L'autorizzazione alla cremazione viene data dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari e contiene anche l'autorizzazione alla consegna dell'urna cineraria ai familiari e/o l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna stessa;
3. All'arrivo al cimitero principale comunale, le salme da cremare, accompagnate dall'autorizzazione alla sepoltura e dall'autorizzazione alla cremazione, sono prese in carico dal personale dell'Ufficio Cimiteri del Comune di Pistoia che provvederà a registrare l'ingresso in apposito registro;
4. Il personale dell'Ufficio Cimiteri del Comune di Pistoia, o da esso incaricato, provvederà,



previo verbale o attestazione di ricevuta su apposito registro, a consegnare la salma a personale della SO.CREM. di Pistoia addetto ed autorizzato allo scopo consegnando anche l'autorizzazione alla cremazione di cui sopra;

5. Al termine della cremazione, il personale della SO.CREM. di Pistoia provvederà a consegnare l'urna cineraria direttamente alla persona responsabile delle sua conservazione e redigere e sottoscrivere il verbale di cremazione in triplice copia registrando anche la destinazione delle ceneri e le generalità della persona a cui viene consegnata l'urna cineraria e che sottoscriverà l'assunzione di responsabilità di conservazione nei termini di legge;
6. La SO.CREM. di Pistoia dovrà consegnare una copia del verbale di cremazione al personale dell'Ufficio Cimiteri del Comune di Pistoia che sarà tenuto alla sua conservazione.-

## **Articolo 26 - Conservazione delle urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:
  - a) tumulate in un cimitero;
  - b) interrate all'interno di un cimitero;
  - c) affidate per la conservazione.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

## **Articolo 27 - Affidamento delle ceneri**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. I familiari di persona defunta, avente subito processo di cremazione, possono ottenere l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, in conformità alla normativa vigente e della legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i. (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). .
3. Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione, che verrà rilasciata dall'Ufficiale di stato civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza, dal coniuge od altro familiare avente diritto, il quale dovrà assumersi la responsabilità per la custodia

delle ceneri, indicando altresì, l'indirizzo dell'abitazione presso la quale verranno conservate, consentendo l'accesso agli addetti al fine di consentire i relativi controlli con conseguente obbligo di dare tempestiva notizia all'Ufficio Cimiteri del Comune di Pistoia di eventuali variazioni dell'uno o dell'altro di tali elementi.

4. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, é realizzata nel cimitero a spese dell'affidatario secondo tariffa, apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

## **Articolo 28 - Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n.130 e s.m.i.) previa comunicazione al Sindaco da persona che ne ha diritto.
2. Presso il Cimitero principale e il cimitero parco sono previste aree destinate alla dispersione delle ceneri.
3. Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione, al momento della dispersione delle ceneri, purchè non in contrasto con il luogo cimiteriale e/o lesive nei confronti di altre culture o di altre fedi religiose.

## **TITOLO IV**

### **CONCESSIONI CIMITERIALI**

#### **Articolo 29 - Oggetto e regime delle concessioni**

- 1 Il diritto d'uso di un manufatto cimiteriale (loculo, ossario, cinerario, in colombari o di Tombe di famiglia) o di un area cimiteriale (per l'inumazione privata o per la costruzione di Tomba di famiglia), consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 C.C. e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 2 Allo scadere della concessione i manufatti realizzati dal concessionario diventano di proprietà del Comune, che ne avrà ampia disponibilità d'uso. Le salme ivi sepolte saranno estumulate o esumate da parte del Comune, che se non diversamente richiesto dal concessionario/familiare/avente diritto, saranno indirizzate alla collocazione in ossario comune o cinerario comune ovvero alla inumazione nel caso trattasi di resti mortali.

#### **Articolo 30 - Durata delle concessioni**

- 1 Le concessioni hanno durata:

a) **Avelli** composti da:

<i>loculo singolo</i>	<i>30 anni</i>
<i>loculo doppio (a 2 posti salma distinti)</i>	<i>50 anni</i>
<i>ossario/cinerario singolo</i>	<i>40 anni</i>
<i>ossario/cinerario doppio</i>	<i>40 anni</i>
<i>ossario/cinerario 4 posti ed oltre</i>	<i>40 anni</i>

b) **Tombe private** composte da:

- *tombe di famiglia comprendenti:*

<i>area per costruzione di manufatto</i>	<i>99 anni</i>
<i>cappelle a 8 posti</i>	<i>99 anni</i>
<i>edicole a 10 posti</i>	<i>99 anni</i>
<i>cripte a 6 posti</i>	<i>99 anni</i>
<i>sarcofago max 3 posti</i>	<i>99 anni</i>

- **Sepolcreti** comprendenti:

<i>sepolcreto a 1 posto salma</i>	<i>30 anni</i>
<i>sepolcreto a 2 posti salma</i>	<i>50 anni</i>

- tombe giardino comprendenti:
 

<i>sepulture singole</i>	<i>30 anni</i>
<i>sepulture famigliari 4 posti</i>	<i>50 anni</i>
- tombe cinerarie fino a 9 posti *99 anni*
- cinerario singolo interrato *50 anni*
- cippo della memoria *50 anni*
- 

- 2 La decorrenza della concessione inizia dalla data di stipula del contratto.
- 3 Le concessioni in essere alla data del 1 febbraio 1988 avranno tutte scadenza il 1 febbraio 2048.
- 4 Le concessioni perpetue, la cui perpetuità sia dimostrata da valido atto amministrativo, conservano la loro peculiarità sino a che non si proceda al riuso del loculo o dell'ossario per un fine diverso da quello prestabilito nella concessione originaria.

### **Articolo 31 - Requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione di loculi, ossari e cinerari in colombari.**

1. Sono ammissibili solo le richieste di concessione di loculi per immediate esigenze di tumulazione. Non sono ammissibili richieste di concessioni di loculi "in vita", quelle cioè avanzate senza la presenza della salma da tumularvi, salvo il caso della acquisizione di concessione di loculo contiguo per il coniuge superstite.
2. Al momento della costruzione di un nuovo lotto in un cimitero, è ammessa "una tantum" la concessione "in vita" di loculi nella misura massima del 50% del totale costruito.
3. Non sono ammissibili richieste di concessione di ossari/cinerari prima del termine minimo previsto dal Regolamento di polizia mortuaria per l'esumazione/estumulazione dei resti mortali. La richiesta di concessione in uso di ossari/cinerari può essere effettuata in presenza di procedura di esumazione/estumulazione programmata e viene rilasciata quale "prenotazione di concessione" che si perfezionerà solo se l'esito della esumazione/estumulazione permetta l'utilizzo immediato dell'ossario/cinerario. Nel caso in cui, l'esumazione/estumulazione evidenzierà una non completa mineralizzazione della salma e la necessità a procedere ad una nuova inumazione/tumulazione, cesserà ogni diritto del richiedente nei confronti della concessione prenotata. A seguito di nuova inumazione/tumulazione per incompleta mineralizzazione della salma, il diritto ad effettuare la richiesta di concessione di ossario/cinerario si concretizzerà allo scadere del tempo minimo previsto per l'ulteriore inumazione/tumulazione programmata.
4. Sono ammissibili richieste di concessioni di loculi solo per la tumulazione di salme (e non -di resti mortali).

I loculi a posto salma singolo sono concessi esclusivamente per la sepoltura del defunto per il quale è richiesto, salvo il caso di riuso.

### **Articolo 32 - Requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione di tombe private.**

1. Sono ammissibili le richieste di concessione per aree private con destinazione a tombe private per immediate esigenze di sepoltura.
2. Sono ammissibili richieste di concessioni di tombe private prima del termine minimo previsto dal Regolamento di polizia mortuaria per l'esumazione dei resti mortali.
3. Sono ammissibili richieste di concessioni di tombe giardino "in vita", ovvero anche non in presenza di salma per la sepoltura

### **Articolo 33 - Criteri per l'assegnazione di aree e manufatti cimiteriali privati**

1. L'assegnazione di aree o manufatti cimiteriali privati quali tombe di famiglia e sepolcreti potrà avvenire solo previo bando di assegnazione. Tale bando sarà utilizzato sia quando trattasi di assegnare nuove concessioni che quando trattasi di assegnare concessioni recuperate per decadenza o per retrocessione.

### **Articolo 34 - Titolarità della concessione cimiteriale**

1. Hanno diritto a chiedere una concessione cimiteriale (loculo, ossario, cinerario, tomba privata) i soggetti legittimati a disporre della salma o dei resti mortali degli aventi diritto alla sepoltura ai sensi dell'Articolo 5 - fatte salve le eccezioni di cui all'Articolo 31 comma 2 ed all'Articolo 32 comma 3.
2. Il Comune può concedere il diritto di chiedere delle concessioni cimiteriali per la realizzazione di sepolture collettive, ad Enti, Compagnie o Confraternite, purché aventi personalità giuridica, previa definizione dei rapporti fra le parti con atto di convenzione da allegare alla "concessione cimiteriale", quando constatato che non vi sia fine di lucro e per questo vincolando le tariffe di uso ad approvazione da parte del Comune stesso. L'eventuale servizio a domanda individuale "luce votiva" potrà essere demandato e fornito direttamente dal Soggetto giuridico a cui è stata concessa la gestione, solo ed esclusivamente in relazione ai loculi oggetto della gestione non comunale .
- 3- Al decesso del/dei titolare/i la concessione di loculi, ossari/cinerari, si trasmette agli eredi in linea retta: coniuge e/o figli o nipoti (figli di figli); in mancanza di questi si trasmetterà agli ascendenti di primo grado (genitori); in mancanza di eredi in linea retta, o di rinuncia scritta degli stessi, si trasmetterà agli eredi collaterali fino al terzo grado (figli di fratelli) . In caso di tomba privata si trasmetterà agli eredi in linea retta: coniuge e/o figli e sino ai discendenti diretti di terzo grado (figli di nipoti); in mancanza di questi si trasmetterà agli

ascendenti di primo grado (genitori); in mancanza di eredi in linea retta, o di rinuncia scritta degli stessi, si trasmetterà agli eredi collaterali fino al quinto grado (figli di pronipoti).

- 4 In presenza di più soggetti legittimati il Comune attribuirà la titolarità della concessione in capo alla persona che risulterà a tal fine appositamente delegata per scritto da parte degli altri, diversamente si procederà con la stipula di un contratto nel quale tutti gli aventi diritto saranno indicati come contitolari individuando tra questi un rappresentante che farà da referente per l'Amministrazione.. Nel caso vi siano più contitolari di una tomba privata è possibile indicare la suddivisione dei posti salma e dei posti per resti ossei/urne cinerarie per ciascun concessionario.
- 5- Il diritto di uso di una concessione cimiteriale (loculo, ossario, cinerario, Tomba privata) non è cedibile, non si può dare in locazione (art. 1024 C.C) e si trasmette in ambito familiare secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo.

### **Articolo 35 - Concessione di tombe private - Atto per la concessione cimiteriale.**

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima (Foglio Patti e Condizioni), nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- 2 - Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; secondo le eventuali designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo, per quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate nell'atto di concessione.
2. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, fatto salvo il riutilizzo dei posti salma secondo necessità e come disciplinato dall'Articolo 39.
3. In particolare, l'atto di concessione deve indicare :
  - a) *la natura della concessione e la sua identificazione,*
  - b) *il numero di posti salma realizzabili o utilizzabili;*
  - c) *la durata della concessione;*
  - d) *le condizioni per eventuale proroga e durata massima della proroga*
  - e) *la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;*
  - f) *nome, cognome e dati dei defunti destinati ad esservi accolti, nel caso di*

*loculo singolo, o i criteri dell'eventuale destinazione dei posti salma;*

*g) indicazione di eventuali benemeriti od altri aventi diritto alla sepoltura*

*h) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.*

4. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento di tariffa di concessione stabilita dal Comune.

5. In caso di contratto di concessione cosiddetto "perpetuo", si specifica che la perpetuità decadrà al momento della stipula di nuova concessione per il riuso del loculo stesso, ed in caso di sepolture multiple anche private, anche per il riuso di un solo posto salma. La durata della nuova concessione sarà quella stabilita dal regolamento in vigore al momento dell'operazione.

### **Articolo 36 - Riuso di posto salma per tumulazione**

1. Passati i periodi di tempo minimi previsti dall'Articolo 12 - è possibile richiedere l'estumulazione straordinaria finalizzata al riuso della sepoltura stessa per nuovo defunto della stessa famiglia avente titolo. A tale fine si procederà con la risoluzione consensuale del contratto di concessione in essere e, contestualmente, alla stipula di nuovo contratto destinato alla salma da tumulare la cui scadenza sarà determinata, secondo apposita tariffa, dalla durata residua della precedente concessione.-

2. Nel caso in cui il resto mortale/resto osseo estumulato in forma straordinaria fosse cremato, le sue ceneri dovranno essere ricollocate nel loculo originario ovvero dovrà essere fatta richiesta di affidamento o dispersione in natura.

3. Nel caso in cui il resto mortale estumulato in forma straordinaria fosse indirizzato alla inumazione a ciclo ridotto ex art. 88 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., al termine del ciclo di inumazione il resto osseo dovrà essere ricollocato nel loculo originario di sepoltura.

4. Il riuso del posto salma di cui al comma 1 è assoggettato a tariffa di "diritto di riutilizzo".

5. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. ovvero che nel caso di estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, è previsto l'obbligo della retrocessione della concessione e il recupero del loculo nelle disponibilità del Comune, che potrà avvenire anche d'ufficio.

### **Articolo 37 - Benemeranza**

1. In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., è consentita anche la tumulazione nella sepoltura privata di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, nonchè che abbiano acquisito in vita particolari benemeranze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario. Tale indicazione deve essere data all'atto della concessione da parte del/dei concessionari, ovvero all'atto del subentro da parte degli aventi titolo.

### **Articolo 38 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri**

- 1 Con atto deliberativo della Giunta Comunale possono essere stabilite particolari disposizioni per la sepoltura di alcuni cittadini che la Giunta comunale ritiene meritevoli di tale provvedimento; tali disposizioni possono riguardare: la gratuità della sepoltura, la perpetuità della stessa, la edificazione delle lapidi anche monumentali, la eventuale manutenzione delle sepolture a carico del bilancio comunale.
- 2 A tale scopo, possono essere presentate proposte ad una commissione nominata dalla Giunta con il compito di formulare pareri; alla Giunta compete la decisione conclusiva del provvedimento.
- 3 La commissione, costituita da 3 membri, è nominata dalla Giunta e comunicata al Consiglio Comunale ed è composta da persone che per professione, per incarichi istituzionali, per chiara fama, sono esperti di storia e cultura cittadina o di altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla commissione.
- 4 La Giunta stabilisce le modalità di funzionamento della commissione senza prevedere compensi o spese.-

### **Articolo 39 - Subentro di concessione cimiteriale**

1. In caso di morte di/dei concessionari/cointestatari (anche uno dei cointestatari) della concessione cimiteriale, gli aventi titolo, discendenti in linea retta o collaterali come da contratto di concessione, entro 12 mesi dal decesso del concessionario/cointestatario, devono presentare al Comune atto sostitutivo di atto notorio contenente i nominativi dei nuovi aventi titolo e, nel caso, dei rinunciatari alla concessione, contestualmente nominando un rappresentante con delega ad agire in nome e per conto degli altri nei rapporti con l'Amministrazione.
2. L'atto di subentro è assoggettato a tariffa.
3. Nel caso di tombe private quando il diritto d'uso è di più di un avente titolo, con la presentazione dell'atto di subentro deve essere specificata la ripartizione dei posti salma o posti di resti ossei disponibili fra i cointestatari.
4. Norma transitoria – Per i contratti stipulati antecedentemente alla prima entrata in vigore del presente regolamento (13 marzo 2006), potranno subentrare nella concessione cimiteriale coloro che hanno diritto a disporre della salma o dei resti mortali tumulati nel loculo/ossario in oggetto, secondo la priorità definita nel comma 4 dell'articolo 50, anche se non titolari di concessione, previa rinuncia scritta degli eredi del titolare della concessione originaria, se reperibili. Tale diritto di subentro potrà essere esercitato mediante atto sostitutivo di atto notorio anche nel caso in cui sia irreperibile l'atto originario di concessione.



## **Articolo 40 - Dichiarazione di abbandono per incuria**

1. A maggior chiarimento ed integrazione di quanto disposto dell'art. 63 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., si intende che una tomba è abbandonata per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:

- a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba*
- b) pericoli per la pubblica incolumità*
- c) inottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancata risposta entro 3 mesi dalla loro notifica*
- d) Mancanza di comunicazione tempestiva da parte di almeno uno dei cointestatari circa variazioni di residenza, decesso del o dei concessionari originari o di uno o degli aventi titolo entro 12 mesi dal loro accadimento.*

Le tombe abbandonate per incuria danno facoltà al Comune di attivare la procedura, previa diffida, della decadenza della concessione.

## **Articolo 41 - Revoca della concessione**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi loculo o ossario concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione (o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata), di un equivalente loculo o ossario nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dal vecchio loculo/ossario al nuovo.
3. Della revoca e della necessità di procedere alle successive operazioni, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e affissione di avviso presso il cimitero interessato per una durata di almeno 60 giorni antecedenti quello fissato per la traslazione delle salme. Nell'atto pubblicato dovrà essere indicato il giorno stabilito per detta operazione che avrà luogo anche in assenza del concessionario o familiari.

## **Articolo 42 - Decadenza della concessione**

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) *nei casi di cui all'Articolo 40 - ;*
- b) *in caso di mancato subentro entro i termini previsti o il mancato pagamento degli oneri entro gli stessi termini;*
- c) *quando il loculo/ossario non sia stato occupato da salma, ceneri o resti per i quali era stato richiesto, entro 30 giorni dal decesso o dalla cremazione, esumazione o estumulazione;*
- d) *quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;*
- e) *in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del loculo/ossario;*
- f) *quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata.*
- g) *quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.*

2. Nei casi di cui all'Articolo 40 il Comune notifica ad almeno un avente titolo l'obbligo ad intervenire entro 3 mesi dalla notifica stessa o tempo più breve se l'incuria è ritenuta pericolosa o particolarmente grave.

3. Se, trascorsi 3 mesi dalla notifica ad almeno uno degli aventi titolo, permangono delle situazioni di degrado o pericolo il Responsabile dell'Ufficio Cimiteri notifica mediante pubblicazione per affissione all'Albo pretorio comunale e presso gli uffici cimiteriali comunali del cimitero principale ed il cimitero interessato, per una durata di 30 giorni consecutivi, l'attivazione della procedura di decadenza.

4. Nel caso previsto al comma 1 b), ovvero se, trascorsi 12 mesi dalla morte del concessionario o di un cointestatario, non fosse data comunicazione al Comune della necessità di variare la titolarità della concessione ai diretti discendenti o collaterali come da contratto, è dato un ulteriore periodo di 6 mesi durante i quali gli aventi titolo al subentro possono dichiarare la loro titolarità, previo pagamento della tariffa di cui all'Articolo 41

comma 2 maggiorata del 100%. Trascorso inutilmente tale termine il Comune ha facoltà di dichiarare l'abbandono per incuria della concessione. A questo punto il Dirigente responsabile dell'Ufficio Cimiteri notifica, mediante pubblicazione per affissione all'Albo pretorio comunale, sulla bacheca informativa del cimitero principale e presso il cimitero interessato, per una durata di 30 giorni consecutivi, l'attivazione della procedura di decadenza, e contestualmente diffida la famiglia del concessionario alla regolarizzazione dell'atto di concessione ai sensi del comma 2 dell'art. 63 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.. Con tale diffida il Comune dà tempo ulteriori 13 mesi per regolarizzare l'atto di concessione,

previo pagamento della tariffa di cui all'Articolo 41 comma 2 maggiorata del 200%. Al termine del 13.mo mese viene dichiarata la decadenza della concessione.

5. Nei casi di irreperibilità degli aventi titolo o concessionari la notifica di decadenza verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, presso gli uffici cimiteriali, presso il cimitero principale e presso il cimitero interessato per una durata di 13 mesi continuativi avendo cura di dare ulteriore pubblicità durante il periodo di ricorrenza dei defunti ovvero nei mesi di ottobre e novembre mediante pubbliche affissioni e notizia sul/sui quotidiani locali.

#### **Articolo 43 - Adempimenti conseguenti la decadenza della concessione**

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto che l'ha determinata, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto comporta la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano causati.
3. Pronunciata la decadenza della concessione dopo aver verificato che la permanenza nella sepoltura sia uguale o superiore al periodo minimo di inumazione/tumulazione previsto dalla legge, il Comune dispone, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico del Comune ed al fine di conservare la memoria provvede a realizzare nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
4. In seguito alla pronuncia di decadenza e alla avvenuta traslazione di salme resti e ceneri, il manufatto torna in disponibilità al Comune e potrà essere utilizzato per una nuova concessione.

#### **Articolo 44 - Estinzione della concessione di loculi ed ossari.**

1. Tutte le concessioni, indipendentemente dalla loro durata si estinguono:
  - a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione
  - b) con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.,
  - c) per rinuncia del concessionario
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## Articolo 45 - Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione può essere presentata dal suo titolare o dagli aventi diritto al subentro.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti. Il Comune effettuerà la registrazione dell'aggiornamento degli aventi titolo alla concessione, applicando apposita tariffa.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni.

## Articolo 46 - Retrocessione

1. Il titolare della concessione di un loculo, ossario, cinerario e cippo della memoria, se intendesse entro il termine di durata della concessione, retrocedere al Comune la titolarità della concessione stessa, riceverà dal Comune una tariffa di retrocessione calcolata in modo da rappresentare un risarcimento del mancato completo godimento della intera durata della concessione.

Per semplificare il calcolo della tariffa di retrocessione sono di seguito stabilite 3 formule per 3 tipologie di casi a cui ricondurre le richieste:

- **concessione perpetua**: l'importo di retrocessione è commisurato pari al 75% dell'importo attualizzato di concessione o riconcessione di analoga tipologia di manufatto;
- **concessione a tempo determinato**:

l'importo di retrocessione è pari a

$$R = I \times T : 2 P$$

in cui:

*R = tariffa di retrocessione,*

*I = tariffa di concessione o riconcessione (importo attualizzato alla data della richiesta),*

*T = tempo residuo della durata della concessione (anni interi o frazioni),*

*P = periodo totale di durata della concessione originaria (anni interi o frazioni);*

- **concessione a tempo determinato retrocessa entro i primi 5 anni**: l'importo di retrocessione è commisurato pari a due terzi ovvero pari al 66% dell'importo attualizzato di concessione o riconcessione di analoga tipologia di manufatto. L'"importo attualizzato" viene determinato dal valore della tariffa di concessione vigente nel momento della richiesta della retrocessione per un manufatto di analoga tipologia: sono escluse le tombe private (es. cripte, edicole, cappelle) mentre sono incluse le tombe a giardino.-

2. Qualora trattasi di tombe private ad esclusione delle "tombe a giardino", al concessionario sarà riconosciuto un rimborso pari al valore economico attribuito al manufatto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale oltre al valore dell'area concessa (superficie in mq.) con importo attualizzato di concessione o riconcessione.

#### **Articolo 47 - Rinnovo o proroga di concessione cimiteriale**

1. Le concessioni di loculo singolo, loculo doppio, sepolcreto e tombe a giardino e ossarini/cinerari singoli o doppi sono rinnovabili a richiesta del/dei concessionari fino ad un massimo di ulteriori e definitivi anni venti previa corresponsione della relativa tariffa.
2. Le concessioni di tombe private sono rinnovabili a richiesta del/dei concessionari fino ad un massimo di ulteriori e definitivi anni trentatre previa corresponsione della relativa tariffa.
3. E' possibile richiedere il rinnovo o proroga della concessione una sola volta da farsi da parte del concessionario originario ovvero da parte del subentrante avente titolo .
4. Tale richiesta va fatta al Comune almeno 6 mesi prima dello scadere della concessione e non prima di un anno dalla scadenza. Il Comune si riserva l'accettazione della richiesta compatibilmente con:
  - La disponibilità di posti salma,
  - La condizione manutentiva dei posti salma e l'adeguamento igienico – sanitario,
  - Esigenze di carattere generale.

#### **Articolo 48 - Collocazione di lapidi nei colombari**

1. Per la realizzazione di lapidi nei colombari per loculi singoli, doppi o ossarini, cinerari o cippi alla memoria (questi ultimi anche in campi appositi), dovranno essere osservate le modalità previste dalle norme e disposti dell'Allegato B.
2. Per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i concessionari sono tenuti ad assicurarsi che ogni lapide sia saldamente fissata anche a mezzo staffe laterali di sostegno senza che questo provochi un deturpamento delle caratteristiche architettoniche del manufatto e delle rifiniture in cui il loculo è inserito.

#### **Articolo 49 - Manutenzione delle sepolture private**

1. La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari per tutta la durata della concessione.
2. La manutenzione delle lapidi dei loculi, ossari, e cinerari anche quando fornite dal Comune assieme alla concessione del manufatto, sono a carico del concessionario per tutta la durata della concessione.
3. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.

4. Le spese relative sono a carico dei concessionari.
5. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
6. Il Comune potrà applicare un canone manutentivo ai loculi ossari, cinerari e cippi alla memoria e alle tombe private, il cui importo sarà quello previsto nel tariffario cimiteriale al momento del rilascio della concessione o del subentro. In questo caso l'onere della manutenzione passa dal concessionario al Comune. Tale disposizione dovrà essere prevista nell'atto originario di concessione.

# **TITOLO V**

## **TARIFFE**

### **Articolo 50 - Servizi gratuiti ed a pagamento**

1. Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerari di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e specificati inoltre dal presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) *la visita necroscopica;*
  - b) *il servizio di osservazione dei cadaveri;*
  - c) *il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o, per accidente, all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato/ti dal Sindaco in accordo con il Direttore Sanitario della A.S.L. o suo delegato;*
  - d) *i trasporti in ambito comunale di persone defunte e se esistente di famiglia/aventi titolo "indigenti";*
  - e) *l'uso delle celle frigorifere comunali, qualora esistenti*
  - f) *la dispersione delle ceneri nel cinerario comune dei cimiteri comunali;*
  - g) *la deposizione delle ossa in ossario comune;*
  - h) *le operazioni relative a: trasporto del feretro, cremazione o inumazione di salme di persone indigenti come meglio precisato al successivo Articolo 56 -*
3. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.
4. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
  - a) *il coniuge non separato o divorziato,*
  - b) *i figli,*
  - c) *i genitori,*
  - d) *gli altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario, come stabiliti dal Codice Civile,*
  - e) *al componente superstite della coppia di fatto che abbia registrato la sua convivenza nel registro delle unioni civili o il convivente del defunto come risultante dagli atti anagrafici al momento del decesso,*
  - f) *Chiunque produca dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente la volontà del defunto secondo le modalità di cui all'art.38 comma 3 del DPR 445/2000.*

In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

### **Articolo 51 - Pagamento delle operazioni cimiteriali**

1. Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti gli aventi titolo e con il loro previo consenso.

### **Articolo 52 - Ambito di applicazione tariffe**

1. I servizi oggetto delle presenti disposizioni sono posti a carico dei cittadini richiedenti nei casi non ricompresi nelle fattispecie di cui al precedente Articolo 50 - .

### **Articolo 53 - Tariffa dei servizi cimiteriali**

1. L'importo della tariffa dei servizi cimiteriali viene stabilito annualmente con atto deliberativo degli organi competenti dell'Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione comunale utilizza l'indicatore della situazione economica equivalente, calcolato ai sensi del D.lgs 109/1998 e s.m.i., per la definizione di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi oggetto delle presenti disposizioni.
3. L'Amministrazione comunale applica, su richiesta e dietro presentazione dell'attestazione della situazione economica equivalente, condizioni agevolate per l'accesso ai servizi cimiteriali, secondo parametri che vengono stabiliti annualmente assieme alle tariffe con atto deliberativo degli organi competenti dell'Amministrazione comunale:
4. Gli accertamenti sulla situazione economica per le condizioni agevolate per l'accesso vengono effettuati sul nucleo familiare della persona richiedente uno dei servizi oggetto delle presenti disposizioni, con esclusione del servizio a richiesta di illuminazione votiva.-

### **Articolo 54 - Pagamento della tariffa**

1. Il cittadino che richiede i servizi oggetto delle presenti disposizioni, è tenuto ad effettuare il pagamento della tariffa mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento con bollettino di C.C.P. o secondo altre modalità che verranno indicate.
2. Qualora il cittadino intenda beneficiare delle esenzioni e delle agevolazioni previste di cui all'Articolo 53, al momento della richiesta del servizio, dovrà presentare una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari impegnandosi a presentare entro 30 giorni la documentazione attestante tale requisiti.
3. Nel caso di prestazioni non erogate da parte dell'Amministrazione Comunale (ad esempio la cremazione), il cittadino che intenda beneficiare delle esenzioni e delle agevolazioni previste di cui all'Articolo 53, potrà richiedere all'Amministrazione Comunale il rimborso della somma corrispondente alla agevolazione di cui ha diritto presentando la documentazione che attesti il possesso dei requisiti necessari .



## **Articolo 55 - Servizio di cremazione ed altri servizi cimiteriali**

1. L'Amministrazione Comunale effettua il servizio di cremazione mediante convenzione con la SO.CREM. di Pistoia; pertanto le prestazioni e le modalità di pagamento dei servizi dovranno essere direttamente concordate dal cittadino con la Società stessa .
2. L'Amministrazione Comunale effettua, a pagamento, il servizio di fornitura della illuminazione votiva a loculi ed ossari, anche privati; le tariffe, le modalità di allacciamento, di fornitura e di pagamento dei canoni verranno stabilite di volta in volta con provvedimento della Giunta Municipale.
3. Per problemi di sicurezza, è vietato realizzare impianti elettrici fissi, anche a bassa tensione, per l'illuminazione votiva per sepolture a terra.-

## **Articolo 56 - Salma di persona indigente od appartenente a famiglia bisognosa**

1. Lo stato di indigenza è determinato quando la persona che richiede i servizi oggetto delle presenti disposizioni non possiede mezzi per far fronte al pagamento dei servizi di cui trattasi.
2. L'appartenenza della salma a nucleo familiare bisognoso si ha quando è accertato, mediante l'attestazione ISEE, un valore della situazione economica equivalente della famiglia di appartenenza della salma inferiore all'importo della pensione minima INPS corrisposta nell'anno precedente.
3. Lo stato di indigenza deve essere attestato dai Servizi Sociali comunali.

## **Articolo 57 - Salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari**

1. Il disinteresse da parte dei familiari viene a determinarsi quando nessuno effettua la richiesta dei servizi di cui alle presenti disposizioni oppure quando i familiari del defunto manifestano espressamente tale disinteresse e non si assumono le spese per i servizi di cui trattasi.
2. Nel caso di salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e ove ciò non sia in contrasto con la volontà del defunto, il Comune ha la facoltà di disporre la cremazione con oneri a proprio carico.

## ***TITOLO VI***

### ***Disposizioni Finali***

#### **Articolo 58 - Competenze ed adempimenti**

1. L'Ufficio Cimiteri e l'Ufficio di Stato Civile, al momento del recepimento della denuncia di morte o della richiesta di seppellimento, dovranno informare il cittadino, o chi da lui delegato, sugli adempimenti preliminari alla esecuzione dei servizi cimiteriali:
2. La richiesta e la ricevuta di pagamento della tariffa dovranno essere riconsegnati all'Ufficio Cimiteri (nella figura del custode presso il cimitero) assieme alla autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile.
3. Qualora siano state richieste agevolazioni di riduzione della tariffa, il richiedente dovrà presentare presso l'ufficio Cimiteri del Comune, entro 30 giorni, l'attestazione ISEE relativa.
4. L'Ufficio Cimiteri dovrà provvedere alla verifica della congruità della tariffa pagata e della richiesta delle eventuali integrazioni.
5. Considerato che la tariffa comprende anche una quota per servizi che verranno eseguiti in tempi successivi (esumazione, estumulazione, ecc..), l'Ufficio Cimiteri dovrà provvedere alla registrazione e conservazione di tutti i dati riferiti al pagamento che dovranno servire anche per la segnalazione alla famiglia della data di esecuzione delle operazioni già pagate.
6. Il servizio Ragioneria provvederà ad inviare periodicamente all'Ufficio Cimiteri tabulati riepilogativi dei pagamenti effettuati presso la Tesoreria relativi a quanto in oggetto delle presenti disposizioni.
7. Le richieste di servizi cimiteriali devono essere inoltrate all'ufficio cimiteri entro le ore 17,00 del giorno precedente a quello in cui si desidera venga eseguito il servizio.

#### **Articolo 59 - Sanzioni**

- 1 Per ogni infrazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nei suoi allegati si applica, salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Per l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 e della Legge Regionale 28 dicembre 2000 n. 81. Ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 il personale dell'U.O. Edilizia Sociale e Giudiziaria può rilevare le violazioni alle norme del presente regolamento, con specifico verbale che sarà rimesso a cura del responsabile, alla Polizia Municipale per i seguiti di legge. Contestualmente il Comune può provvedere alla eventuale rimozione dell'abuso ed al ripristino della condizione originaria addebitando le spese dell'intervento al contravventore.
- 2 Il mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla sua notifica, comporterà la

sospensione di qualsiasi operazione cimiteriale relativa al manufatto o sepoltura oggetto della sanzione, fatta salva ogni possibilità di recupero della sanzione da parte del Comune.

- 3 In caso di recidiva (più infrazioni al Regolamento) la sanzione viene ogni volta raddoppiata sulla precedente fino al massimo previsto per singola infrazione. Inoltre il Comune ha facoltà di ricorrere, quando lo ritiene opportuno, alla dichiarazione di “abbandono per incuria” della sepoltura e relativa concessione, attivando la procedura di cui al Titolo IV di questo Regolamento.
- 4 Per una violazione al presente Regolamento commessa dalle Imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nei precedenti commi, l’Ufficio Cimiteri, previo contraddittorio con l’Impresa interessata, potrà sospendere l’autorizzazione all’ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a 6 mesi, secondo la gravità della violazione stessa.

### **Articolo 60 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. e le altre norme nazionali e regionali in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

### **Articolo 61 - Abrogazioni di norme**

1. Sono abrogate le norme di polizia mortuaria contenute in provvedimenti amministrativi o disciplinari incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.
2. E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato precedentemente dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.



## ***ALLEGATI***

**Allegato A – REGOLAMENTO PER CIMITERI PER  
ANIMALI D'AFFEZIONE**

**Allegato B – NORME TECNICHE**

**Allegato C – GLOSSARIO**

***REGOLAMENTO PER CIMITERI PER ANIMALI  
D'AFFEZIONE***

**Articolo 62 - Disposizioni generali**

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati, sul territorio comunale, sia da soggetti privati, senza scopo di lucro, che da Enti pubblici.
2. La collocazione dei siti da adibire a cimiteri per animali d'affezione deve essere giudicata idonea dalle autorità competenti:
  - a) dal Comune, sulla base dello strumento urbanistico e del Piano di Settore cimiteriale vigenti.
  - b) dall'AUSL sulla base degli aspetti igienico - sanitari, e veterinari
3. L'ubicazione dei cimiteri di animali non previsti dal Piano di Settore cimiteriale deve considerare principalmente il rischio di inquinamento delle falde freatiche e assicurare il rispetto generale delle norme di igiene ex legge R.D. 1265/1934.
4. I Cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati anche in aderenza con le strutture Cimiteriali comunali e/o private. Tali strutture, sono ubicate in deroga alla vigente normativa sulle distanze cimiteriali, di cui art. 338 del T.U.II.ss R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i., in seguito a specifico parere richiesto e rilasciato dalla competente AUSL..
5. Nei cimiteri per animali d'affezione e' consentito l'interramento delle spoglie animali o delle ceneri ovvero la dispersione di queste ultime ma non la tumulazione.
6. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati e successivamente non destinate a interramento in cimiteri per animali d'affezione.
7. Possono essere conferite alla struttura:
  - a) *le spoglie di animali ovunque deceduti di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Pistoia,*
  - b) *le spoglie di animali deceduti a Pistoia di proprietà di cittadini con domicilio nel Comune di Pistoia;*

Per il trasporto di spoglie animali è richiesta certificazione medica veterinaria solo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

8. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie per l'interramento sono di norma non oltre cm 150 di lunghezza e non oltre Kg 100 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso l'autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'AUSL; a tal riguardo

si rimanda al successivo Articolo 63 - .

9 Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 6.

10 L'accesso di animali vivi all'interno del Cimitero per animali è consentito nelle forme previste dal Regolamento Comunale di tutela degli animali e di Polizia Veterinaria; gli animali non potranno comunque essere lasciati liberi di muoversi autonomamente per alcun motivo ed in nessuna occasione.

11 Possono essere offerti a pagamento, a prezzi di mercato, secondo parametri stabiliti dal Comune, i seguenti servizi:

- a) *trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;*
- b) *confezionamento dei contenitori per le spoglie animali, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali;*
- c) *confezionamento dei contenitori resti ossei o ceneri;*
- d) *seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali;*
- e) *seppellimento per interramento di ceneri;*
- f) *dispersione in area apposita delle ceneri;*
- g) *autorizzazione alla eventuale apposizione dei cippi sulle fosse di sepoltura o cippi alla memoria;*
- h) *disseppellimento delle carcasse animali di cui ai precedenti punti d) ed e);*
- i) *incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati (resti ossei);*
- j) *affitto, cessione in uso a tempo determinato, concessione a tempo determinato di area del cimitero per animali d'affezione, di dimensioni come previste al successivo Articolo 64 - , per la sola sepoltura delle spoglie animali e l'eventuale collocazione di cippo come successivamente disciplinato, per un periodo minimo di anni 5 o anni 10, secondo la taglia dell'animale da seppellire; tale titolo potrà essere rinnovato di ulteriori 5 anni se precisato sul contratto/convenzione e tale proroga potrà essere richiesta/applicata fino ad un massimo di tre volte (massimo di 3 proroghe). Al termine del periodo di sepoltura sottoscritto dall'Avente titolo, o Affittuario o Concessionario, si procederà al disseppellimento d'ufficio, con la raccolta e l'incenerimento dei resti ossei o resti mortali presso un impianto autorizzato e convenzionato (ovvero proprio impianto di incenerimento se esistente), con smaltimento delle ceneri come previsto dalla legge per tale rifiuto ovvero per interramento indistinto in un campo apposito del Cimitero per animali, quando incenerite in proprio impianto.*

12 Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti, le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i

resti mineralizzati deceduti a seguito di malattie infettive diffuse dagli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954 ed s.m.i.) ed al Regolamento comunale d'Igiene vigente.

### **Articolo 63 - Destinatari**

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate, sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come “animali di affezione o di compagnia”, ovvero "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 4) ed s.m.i., ossia cani, gatti, piccoli roditori, rettili e pesci ornamentali, uccelli da gabbia, e qualunque altro animale d'affezione, purché di peso non superiore a Kg. 100 e dimensione massima non superiore a mt. 1.50, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo, ovvero infettive di particolare rilevanza per gli animali.
2. Classificazione della taglia dell'animale d'affezione ai sensi e per le necessità di quanto normato nel presente Regolamento:
  - a) *La spoglia animale (o carcassa) è qualificata “piccolissima” quando il peso non sia superiore a Kg. 1,2;*
  - b) *La spoglia animale (o carcassa) è qualificata “piccola” quando il peso non sia superiore a Kg. 3;*
  - c) *La spoglia animale (o carcassa) è qualificata “medio-piccola” quando il peso non sia superiore a Kg. 50;*
  - d) *La spoglia animale è qualificata “grande” quando di peso superiore a Kg. 50 ma inferiore od la massimo uguale a Kg. 100.*
- 4 In seguito ad istanza da prodursi al Comune, potranno essere sepolti anche animali di taglia rilevante come ad esempio i cavalli; la Giunta Comunale, acquisiti i pareri che saranno ritenuti necessari per tale particolare operazione di interrimento, potrà autorizzare l'intervento dettando le modalità e condizioni del caso.

### **Articolo 64 - Modalità di sepoltura**

1. Nei cimiteri per animali d'affezione e' consentito:
  - a) *l'interramento delle spoglie,*
  - b) *l'interramento anche delle ceneri quando trattate in impianti di incenerimento autorizzati,*
  - c) *la dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree all'uopo destinate, generalmente mantenute inerbite, a prato ovvero a giardino con piantumazione di arbusti, alberature, ecc.; su tali superfici saranno distribuite le ceneri in ragione di non più di 1Kg/mq.*
2. La dispersione in natura delle ceneri di animali d'affezione potrà avvenire all'interno del

territorio comunale di Pistoia solo in seguito al rilascio dell'autorizzazione al trasporto ed alla sepoltura di cui all'Articolo 68 - ed assenso del proprietario dei terreni, purchè avvenga in siti distanti sempre ed almeno mt. 100 da abitazioni, stalle, magazzini, opifici, impianti di allevamento bestiame, opifici, ecc. se isolati, ovvero dai centri abitati.

3 La dispersione può essere fatta anche in torrenti o fiumi, sempre che sia autorizzata ed avvenga in luoghi distanti almeno mt. 100 da fabbricati quando isolati ovvero dai centri abitati.

4 Le cassette o scatole contenenti le ceneri di animali di affezione possono essere conservate dal proprietario dell'animale nella propria abitazione.

## **Articolo 65 - Disposizioni per la localizzazione/costruzione/ampliamento**

1. Il cimitero per animali d'affezione deve essere localizzato in modo che sia isolato dal centro abitato mediante una zona di rispetto libera da qualsiasi manufatto. Tale fascia ha dimensione minime di mt. 50 dal recinto perimetrale che delimita il cimitero per animali e massimo di m. 200; Nella fascia di rispetto vige vincolo di inedificabilità assoluto oltre che divieto di installazione di strutture precarie (tende, tettoie, ricovero animali od attrezzi, ecc.) o la realizzazione di strutture e/o manufatti anche interrati.

2. I pozzi esistenti o realizzabili, se destinati al solo uso di irrigazione agricola, dovranno distare almeno mt. 30 dal cinto cimiteriale; si dovrà dimostrare, mediante idonea relazione idrogeologica, la non interferenza dell'impianto cimiteriale con tali pozzi.- Per la realizzazione di nuovi pozzi per uso non potabile dovrà essere prevista idonea relazione idrogeologica che dimostri la non interferenza dei medesimi con l'impianto cimiteriale.

3. Quando tali impianti cimiteriali non fossero realizzati a ridosso di cimiteri per umani esistenti, le aree esterne al cinto cimiteriale, devono essere destinate ed organizzate, in parte a parcheggio ed in parte a verde pubblico a servizio del cimitero stesso. Queste aree sono a destinazione prevalente:

4. I soggetti interessati alla costruzione o ampliamento di cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione edilizia. La relativa domanda deve essere corredata dall'elaborato progettuale di rito, accompagnato almeno dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

*a) relazione idrogeologica della localita', composizione chimico-fisica del terreno, profondita' e direzione della falda, ecc.;*

*b) relazione tecnico-sanitaria che rechi:*

*1°. Descrizione della localita', ubicazione, orografia, estensione dell'area, ecc.;*

*2°. Compatibilità' del sito sotto gli aspetti igienico sanitari ed urbanistici;*

*3°. Indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue (acque nere) e meteoriche;*

*4°. Ubicazione ed organizzazione dei servizi (la dotazione minima di servizi igienici è,*



*fino a mq. 3.000 di Su cimiteriale, nr. 1 servizio igienico per l'utenza, accessibile ai disabili, completo di antibagno ed inoltre devono essere previsti attigui locali ad uso ufficio e deposito attrezzi, questi ultimi di sup. netta minima complessiva di mq. 21);*

*5°. Eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle Leggi D.M. 14/06/ n. 236 e del D.P.R. 24/07/1996 n. 503, nelle parti principali e comuni del cimitero consentendo l'accessibilità ad almeno un'area per la sepoltura;*

*6°. Indicazione dell'ubicazione di pozzi per l'approvvigionamento idrico esistenti, ai fini della tutela della zona di rispetto;*

*c) osservanza alla normativa vigente per quanto attiene alla costruzione degli impianti tecnici come quello elettrico, ecc.,*

*d) parere igienico sanitario espresso dalla competente AUSL e del relativo Servizio Veterinario.*

5. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro con un muro perimetrale o altra tipologia di recinzione, anche metallica, purché, se non opaca, per la maggior parte adeguatamente schermata da una cortina di verde (arbusti, alberature, rampicanti idonei). La recinzione deve avere un'altezza non inferiore a 2 m. dal piano esterno di campagna.
6. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile corrente.
7. Nel caso in cui il Cimitero per animali venisse realizzato attiguo e confinante con un Cimitero comunale o privato, i servizi igienici per i fruitori ed i servizi per gli addetti, potranno essere realizzati in una struttura comune ai due impianti, ovvero potranno essere gli stessi purché dimensionati per l'ulteriore impiego e comunque come sarà meglio indicato dai competenti uffici comunali e dell'AUSL. Tra le due tipologie di cimitero deve essere realizzata una recinzione (recinzione interna quando contigui) di separazione con muretto o anche recinzione metallica, provvista di cancello. Tale recinzione dovrà avere altezza massima, dal piano di campagna posto a quota planimetrica più alta, di mt. 1,50.
8. Il terreno del cimitero avrà profili conformati in modo idoneo a favorire lo scolo delle acque pluviali e deve essere dotato di canali o cunette o caditoie e condotte o drenaggi, utili alla captazione dell'eccesso di acque meteoriche e quindi per il loro pronto smaltimento, realizzato in modo tale che non sia determinata un'eccessiva privazione dell'umidità' dal terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie animali.
9. I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà' meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica che dovrà al massimo della sua escursione stagionale essere posta a mt. 2,50 dal piano medio di campagna del cimitero.
10. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità' di mt. 1,50 o capace di essere reso tale, con facili opere di scasso; deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di

porosità e di capacità al favorire la mineralizzazione delle spoglie.

11. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate anche con riporto di terreni estranei oppure per miscelazione del terreno esistente con sabbie ed inerti in composizione mista di idonea granulometria secondo le specifiche dettate da apposita indagine geologica (pedologica) dei terreni.

## **Articolo 66 - Procedure – Gestione**

1. I soggetti interessati alla gestione dei cimiteri per animali d'affezione devono richiedere specifica autorizzazione al Comune di Pistoia che verrà rilasciata sentiti i pareri dell'AUSL competente per territorio e del relativo servizio veterinario.
2. Il contratto di affidamento di gestione di un cimitero per animali di affezione anche se privato è soggetto a convenzione con il Comune che disciplina:
  - a) *la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente Regolamento;*
  - b) *il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'AUSL;*
  - c) *la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;*
  - d) *lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;*
  - e) *lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003 e s.m.i.;*
  - f) *il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'AUSL;*
  - g) *le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene vigente, dal presente Regolamento e delle norme di attuazione del PRG vigente e dal Piano di Settore cimiteriale vigente.*
  - h) *la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e mezzi eventualmente affidati;*
  - i) *inoltre prevederà le modalità d'informazione preventiva del Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni degli enti competenti;*
  - j) *l'onere delle utenze;*
  - k) *l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;*
3. Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio e delle N.T.A. di PRG vigente.

4. Ulteriori competenze del gestore sono definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.

## **Articolo 67 - Caratteristiche dei contenitori e delle fosse - Disseppellimento**

1. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile (come cartone o plastica biodegradabile) atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico che l'esalazioni moleste durante il trasporto, inoltre dovrà favorire una corretta mineralizzazione delle spoglie stesse; all'esterno dovrà essere:
  - a) *posta una targhetta in materiale non degradabile (es. plastico o metallico) sulla quale riportare le generalità dell'animale, del proprietario ed un codice progressivo di identificazione della registrazione e del punto di interrimento della carcassa; per gli animali provvisti di tatuaggio o microchip dovrà essere riportato anche il relativo numero.*
2. Le ceneri derivanti dall'incenerimento di ciascun animale devono essere raccolte in apposita scatola o cassetta in alluminio ovvero in legno (quest'ultima è la condizione unica nel caso sia richiesto l'interramento) di materiale resistente; all'esterno dovrà essere posta una targhetta in materiale non degradabile (es. plastico o metallico) sulla quale per incisione riportare le generalità dell'animale, del proprietario ed un codice progressivo di identificazione della registrazione e del punto di interrimento del contenitore delle ceneri.
3. Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità di:
  - a) *mt. 0,70 dal piano medio di campagna e dimensioni di larghezza e lunghezza mt. 0.15/0.20 per animali di taglia "piccolissima" il cui interrimento avverrà dopo aver collocato la carcassa animale in un apposito sacchetto biodegradabile in carta, cartone o plastica;*
  - b) *mt. 0,70 dal piano medio di campagna e dimensioni di larghezza e lunghezza mt. 0.50 per animali di taglia "piccola" ovvero per l'interramento di scatole, cassette o contenitori di ceneri;*
  - c) *mt 1.00 dal piano medio di campagna e dimensioni di mt. 0.50 di larghezza e mt. 1.00 di lunghezza, per gli animali di taglia "medio-piccola";*
  - d) *mt. 1.50 dal piano medio di campagna e dimensioni di mt. 1.00 di larghezza e mt. 1,50 di lunghezza, per gli animali di taglia "grande";*
  - e) *le dimensioni delle fosse per animali di taglia superiore saranno di dimensioni adeguate alle spoglie da interrare e comunque poste ad una profondità di almeno mt. 1.80 dal piano medio di campagna.*
4. Dopo che vi sia stato deposto l'animale, la fossa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno alla cassa/contenitore e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
5. I passaggi tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie,

ma devono essere larghi almeno 50 cm. tra fossa e fossa e tra fossa e bordi o vialetti distributivi.

6. Il disseppellimento delle spoglie e' consentito:
  - a) *solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'interramento quando per animali di taglia "piccolissima", "piccola" e/o "medio-piccola";*
  - b) *solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 10 anni dall'interramento quando per animali di taglia "grande" e/o "particolari" e/o "contenitori di ceneri";*
7. Le fosse, liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri, dopo un adeguato periodo di riposo, non inferiore a 3 mesi.
8. I termini temporali indicati nei commi precedenti sono assunti in via sperimentale e ove necessario potranno essere variati, alla luce delle risultanze di gestione, con apposita Ordinanza del Sindaco sentito il parere consultivo della competente AUSL.
9. Al termine del periodo ordinario di seppellimento, salvo che gli aventi titolo non provvedano al rinnovo della cessione d'uso dello spazio assegnato, è d'obbligo l'incenerimento dei resti non completamente scheletrizzati e delle ossa; le ceneri saranno interrate o disperse in apposite zone del cimitero, avendo cura di non concentrare più di 10 Kg. di ceneri per fossa, ovvero potranno essere conferite come rifiuto al gestore della raccolta dei rifiuti in area comunale.
10. Per soddisfare le richieste di cittadini che non chiedono una sepoltura personalizzata ma semplicemente di liberarsi delle spoglie, il cimitero, per provvedere allo smaltimento, dovrà essere dotato di una "fossa comune" in cui interrare gli animali conferiti e/o dotarsi di una sistema di incenerimento conforme alle normative in materia

### **Articolo 68 - Trasporto delle spoglie**

1. Il trasporto delle spoglie di animali d'affezione deve rispettare gli adempimenti e tutti gli altri aspetti sanitari previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 825 del 27/08/2004 di recepimento del Regolamento CE n° 1774/2002.
2. Le spoglie animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione devono essere accompagnate da attestazione di medico veterinario, che costituisce autorizzazione al trasporto, la quale escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali qualora prevista dalle normative o regolamenti veterinari in vigore.-
3. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari e quindi senza le precauzioni di cui al comma 1 del presente articolo e da chiunque abbia interesse a trasportarle.

### **Articolo 69 - Sistema di incenerimento**

1. L'incenerimento si realizza con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE; detto impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell'art.12 del Regolamento CE 1774/2002 e rispettare le condizioni previste all'AllegatoIV dello stesso come modificato dal Regolamento CE 808/03.

2. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
3. Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, con chiusura a tenuta, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.
4. I contenitori sono consegnati ai proprietari degli animali.
5. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno di cimiteri per animali d'affezione. Inoltre le stesse possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza che ciò possa dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

### **Articolo 70 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 e s.m.i. Le ossa provenienti dal disseppellimento devono essere avviate ad operazioni di smaltimento.

### **Articolo 71 - Addetti al cimitero per animali – Norme igieniche**

1. Gli addetti all'impianto cimiteriale devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati dei sistemi di protezione utili a prevenire rischi di natura biologica, chimica, fisica.
2. Le strutture cimiteriali devono essere gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal Regolamento CE n° 1774/2002 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 825 del 27/08/2004 di recepimento dello stesso; si richiamano inoltre il Testo Unico n° 1265/34, il Regolamento Comunale di Igiene vigente ed il Regolamento Comunale di tutela degli animali approvato con delibera C.C. n° 50 del 26/04/05.

### **Articolo 72 - Tenuta del registro presenze**

1. Il gestore del cimitero per animali d'affezione e' tenuto a compilare apposito "registro", su supporto informatico in cui sono annotati tipo di animale e taglia, estremi del proprietario, data di accettazione, punto di inumazione, data di seppellimento, estremi delle certificazioni veterinarie acquisite, codice progressivo di identificazione (anagrafe e gestione magazzino); tali annotazioni dovranno essere svolte sia su carta che in forma informatizzata dovrà essere vidimato preventivamente dal Servizio veterinario del A.S.L. ed essere conforme anche a quanto previsto Regolamento CE n° 1774/2002 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 825 del 27/08/2004 di recepimento dello stesso.
2. Il "registro" è tenuto nella portineria in copia, e negli uffici del Gestore del Cimitero. Su tale registro vanno annotati tutti gli ingressi, uscite e spostamenti dei resti animali. Tali dati dovranno essere almeno settimanalmente inseriti nell'archivio informatizzato ed al 31/01 di ogni anno dovrà essere stampata copia aggiornata del registro stesso contenente tutti i dati di archivio, movimentazioni, spostamenti, riduzioni, entrate-uscite dell'anno precedente. Tali

copie saranno consegnate a:

- 1 copia al Comune,
- 1 copia a disposizione del Custode ed utenza del Cimitero.

3. Le certificazioni veterinarie acquisite sono mantenute per almeno 10 anni, nell'ufficio del sito cimiteriale, a disposizione per eventuali controlli.
4. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, e l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:
  - a) *estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;*
  - b) *specie animale ed estremi identificativi del proprietario;*
  - c) *ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;*
  - d) *estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;*
  - e) *ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;*
  - f) *qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero*
5. Ogni fossa nei campi di interro deve essere contraddistinta, a cura del gestore del cimitero, da una targhetta costituita di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante un codice progressivo di identificazione, tale targhetta avrà le dimensioni minime di cm. 50 x 35 quando fornita dalla Gestione cimiteriale sarà uguale per tutti i tipi di seppellimenti come da "Allegato B" del presente Regolamento.
6. A richiesta dei proprietari dell'animale sepolto potranno essere collocati cippi sostitutivi della "targhetta" di cui al comma precedente purché riportanti i dati necessari e di forma dimensione e materiale come da "Allegato B" del presente Regolamento.
7. L'organizzazione dei campi delle sepolture dovrà avvenire secondo modalità di funzionalità nell'uso delle aree disponibili, tenendo conto che almeno parti di tali aree dovranno essere rese accessibili ai disabili. Questa organizzazione non preclude la conformazione del cimitero secondo i principi del cimitero a giardino o parco con zone caratterizzate a sentiero o libere, purché funzionali anche allo svolgimento di tutte le operazioni cimiteriali possibili. L'accessibilità dovrà essere anche garantita per le parti comuni quali Uffici, servizi igienici, fontanelle, parcheggio, ingresso principale, percorsi principali e zone ombrose di riposo e sosta).

### **Articolo 73 - Soppressione del cimitero**

1. La soppressione del cimitero puo' essere effettuata solo se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di "piccolissima", "piccola" o "medio-piccola" taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di "grossa" taglia.
2. Nel caso di cimiteri per animali di affezione privati, l'istanza di soppressione deve essere indirizzata al Comune. L'AUSL esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

### **Articolo 74 - Vigilanza**

1. La vigilanza sull'esercizio dei cimiteri per animali d'affezione è affidata al Servizio veterinario dell'A.USL territorialmente competente.

### **Articolo 75 - Sanzioni (cimitero per animali d'affezione)**

1. Ferme restando le sanzioni previste da altre legislazioni di merito, in materia di urbanistica, edilizia, igiene, igiene e sicurezza del lavoro, ambiente e polizia veterinaria, l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate come nei disposti del precedente art. 61.
2. Successive e/o reiterate violazioni comportano l'esperimento delle sanzioni di cui all'articolo 650 del codice penale e, ove ritenuto necessario, la proposta di sospensione o revoca dell'autorizzazione di gestione o tenuta del cimitero (sospensione mai inferiore a tre mesi e/o chiusura dell'attività). Nel caso di provvedimento di chiusura dell'attività, l'eventuale fidejussione se prevista in convenzione tra Comune e proprietario/gestore del cimitero, verrà incamerata in toto dal Comune.

## ***NORME TECNICHE***

### ***Capo 1 - Premesse***

#### **Articolo 76 - Premessa**

1. Le presenti norme tecniche sono poste a regolare con congruità il presente Regolamento di Polizia mortuaria comunale e la pianificazione cimiteriale dettata dal Piano Regolatore Cimiteriale.

#### **Articolo 77 - Organizzazione esterna dei cimiteri**

1. Perimetralmente i cinti cimiteriali dovranno possedere una fascia di area di larghezza non inferiore a mt. 3,00 con fosso per lo scolo delle acque meteoriche, destinata alla esecuzione delle manutenzioni sull'intero perimetro murario/di cinta esterno e per garantire ulteriore salvaguardia alla stessa struttura.
2. I cimiteri quando oggetto di ampliamento di superficie (accrescimento dell'area cimiteriale) dovranno essere dotati di un'area esterna a parcheggio secondo le indicazioni fornite dal Piano Regolatore Cimiteriale .
3. Esternamente sempre in caso di svolgimento degli ampliamenti in superficie, dovrà essere svolta la riorganizzazione o sistemazione dell'accesso dall'esterno, con adeguamento per l'accessibilità da parte dei disabili, inoltre dovrà essere prevista la sistemazione a verde di fregio cimiteriale ponendo attenzione anche alla realizzazione con le alberature di quinte atte alla attenuazione dell'eventuale abitato prossimo ovvero alla schermatura da percorsi stradali vicini ecc..

#### **Articolo 78 - Commercio in prossimità dei cimiteri**

1. All'esterno del cinto cimiteriale il Comune può consentire la organizzazione di porzioni di area pubblica o privata per:
  - a) stazionamento di fiorai con mezzi mobili per il mercato ambulante;
  - b) organizzazione di posteggi per la vendita di piante ornamentali e fiori con attrezzatura amovibile per la esposizione e vendita.
2. Tale opportunità potrà avvenire solo se verranno realizzate e rimarranno soddisfatte le superfici da destinare a parcheggio e quelle per il verde pubblico per garantire il migliore accesso e decoro al cimitero.
3. La disciplina di tali attività viene regolata da disposizioni del Servizio Annona e Mercati del Comune e dai relativi regolamenti e disposizioni di legge in materia



## ***Capo 2 - Modalità di progettazione***

### **Articolo 79 - Abbattimento delle barriere architettoniche**

1. La normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, D.M. 236/89 e s.m.i. e il DPR n. 503/96 e s.m.i. dovranno essere soddisfatti nella misura in cui si renda l'accessibilità alla sosta fuori del cimitero, all'ingresso al cimitero, la fruizione del viale principale o sua parte ovvero fino alla chiesa interna o cappella cimiteriale.
2. Quando un cimitero è assoggettato ad ampliamento in superficie al suo interno dovrà realizzarsi almeno un servizio igienico accessibile posto in prossimità della distribuzione principale ovvero della nuova distribuzione da realizzare e le nuove aree e fabbricati dovranno essere resi fruibili relativamente al percorso antistante (per i fabbricati) ingresso ed uscita da cappelle private, fruizione almeno perimetrale e/o anche centrale dei campi di inumazione.

### **Articolo 80 - Dimensionamento e spazi di manovra**

- 1 Il dimensionamento degli spazi interni del cimitero dovrà sempre avvenire considerando sia le necessità di fruizione e visitabilità ed accessibilità oltre che alle dimensioni di manovra necessarie per l'esecuzione delle sepolture che in genere avvengono oggi con ausilio di apposite attrezzature, quali, mini-pale, mini-escavatori, piccoli furgoni o dumpe, carrelli di trasporto, montafretri, calabare, barelle per la movimentazione del feretro, trabatelli fissi ed a ruote.
- 2 Le dimensioni dei percorsi dovranno essere minimo mt. 1,50 e di fronte ai fabbricati funerari (colombari con introduzione della cassa di punta) un percorso o meglio un portico di larghezza netta (di fronte ai loculi) mt. 2,50 minimo.
- 3 Le rampe dei disabili quando necessarie per superare dislivelli anche cospicui saranno utilizzate anche da mini mezzi operativi e carrelli speciali per il trasporto/sepoltura delle bare pertanto la loro larghezza dovrà essere di almeno mt. 2,50.
- 4 Le tombe private o i colombari con vani o corridoi chiusi dovranno garantire lo svolgimento delle operazioni cimiteriali in sicurezza (sepoltura, estumulazioni, ecc.) ed al frequentatore anche l'uso di scale a carrello apposite. Ai sensi del Dlgs n. 626/94 e s.m.i. è cogente nell'attività cimiteriale la movimentazione dei carichi.

### **Articolo 81 - Cimitero parco**

- 1 Nel cimitero parco l'aspetto generale da mantenere è di suolo erboso con presenza di alberi ed arbusti, con lapidi o monumenti verticali con esclusione di forme di tomba tradizionali formate da lastra orizzontale e/o confinamenti perimetrali orizzontali associate a lapidi verticali o monumenti verticali. Ammessa anche qualche recinzione sparsa a cancellata di ferro per tombe di famiglia. Per tutti i manufatti è consentita l'associazione con piante od arbusti piantati nel terreno.
- 2 Il dettaglio delle forme consentite sarà oggetto di determina dirigenziale.
- 3 Ogni intervento nel cimitero parco dovrà essere preventivamente autorizzato alla luce di questi principi.

## ***Capo 3 - Monumenti e Lapidi***

### **Articolo 82 - Posa di lapidi a terra o in loculi, ossari, cinerari o cippi**

1. Ad esclusione del “cimitero parco”, non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione edilizia la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con provvedimenti dirigenziali od ordinanza sindacale; dovrà comunque essere ottenuta l'autorizzazione di cui all'Articolo 85.
- 2 – Le lapidi dovranno essere apposte senza oltrepassare il perimetro esterno del loculo/ossario, e dovranno essere intonate al contesto generale del quadro di tumulazione. E' vietato tagliare o togliere le borchie ferma lapide poste tra loculo/ossario e loculo/ossario. E' altresì vietato impiantare viti staffe ecc. nelle fasce sottostanti e sovrastanti i loculi/ossari
2. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
3. Nelle gallerie e nelle edicole non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
4. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio, eventuali difformità saranno sanzionate come previsto all'art. 59 del presente regolamento.-
5. Nelle sepolture a terra le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno essere contenute nelle dimensioni massime di seguito indicate e meglio illustrate nello schema grafico in allegato:
  - a. - lapide verticale: non dovrà superare i 100 cm. di altezza da terra, i 70 cm. di larghezza e la profondità di 25 cm.;
  - b. - lapide orizzontale o copritomba: in genere non dovrà essere presente e comunque, al fine di permettere il naturale processo di infiltrazione delle acque pluviali, la superficie di terreno occupata da tutte le strutture lapidee che costituiscono la decorazione della tomba non potrà superare il 50% della superficie dell'ingombro massimo della struttura stessa (170 cm. x 70 cm);
  - c. - lapide di contorno o di contenimento: non potrà superare l'ingombro totale di cm. 170 di lunghezza e cm.70 di larghezza con spessore massimo di cm.8 ed altezza di cm. 20.-
  - d. laddove le lapidi vengono fornite dal Comune di Pistoia (nuovi quadri di tumulazione ecc..) le stesse non dovranno essere modificate nè sostituite, questo per permettere una uniformità di colori forme e dimensioni dell'intero quadro di tumulazione.

6. Sul retro della lapide, per tutti i tipi di sepoltura, dovrà essere apposta, in forma resistente agli agenti atmosferici, una etichetta indicante gli estremi identificativi della ditta costruttrice od un suo marchio o logo.-

### **Articolo 83 - Modalità di realizzazione di sepolture private**

1. Le sepolture private si distinguono in:

- a) Manufatti od aree realizzate dal Comune e da completare con gli arredi funerari (rivestimenti, pavimentazioni, lapidi e decori) a cura del concessionario
- b) Manufatti od aree a realizzare a totale cura del concessionario
- c) Manufatti od aree da ristrutturare o restaurare a totale cura del concessionario ( nel caso in cui trattasi di tombe concesse in seguito a decadenza o recupero)

Per la loro realizzazione o completamento, dovranno essere osservate le modalità previste dalle norme edilizie generali e comunali, da quelle disposte nel presente Regolamento e da quanto disposto dal contratto di concessione.

2. Il rilascio della concessione cimiteriale deve comprendere un documento quale parte integrante, contenente le prescrizioni, le modalità, e la tempistica per la realizzazione o completamento di lapidi o manufatti.
3. Qualora non venga dato avvio ai lavori entro un anno dalla data comunicata per l'inizio lavori, il concessionario può richiedere una sola proroga per un massimo di 6 mesi. Nel caso in cui per problemi di natura tecnica i lavori non dovessero terminare entro 3 anni dalla comunicazione di inizio, il concessionario può richiedere una sola proroga di 1 anno, allo scadere del quale se la tomba non risultasse agibile e/o accessibile ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche, il Comune ha diritto di dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, e anettere il manufatto alla propria completa disponibilità.
4. La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'Impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
5. I rifiuti derivanti da lavori edili di qualsiasi tipo (terreni di scavo, inerti, macerie ecc...) saranno smaltiti a cura del concessionario ovvero dell'impresa esecutrice delle opere secondo le modalità di legge.

### **Articolo 84 - Accesso al cimitero per lavori**

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Dirigente del Servizio entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
2. È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 22.
4. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

### **Articolo 85 - Esecuzione di lavori riguardanti le tombe**

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba privata o loculi concessi, le imprese i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori dovranno comunicare all'Ufficio Cimiteri del Comune l'intenzione di eseguire detti lavori e munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Cimiteri stesso che dovrà prevedere anche la possibilità di ingresso al cimitero con veicoli. I lavori dovranno avvenire nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza del lavoro e fiscali.-
2. I lavori dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione e dovrà essere comunicato il giorno di esecuzione tramite comunicazione scritta anche mediante fax o e-mail; in caso contrario si avrà decadenza dell'autorizzazione.
3. Nel caso di interventi di piccola manutenzione è sufficiente una comunicazione (anche tramite fax o e-mail) da inviarsi a cura dell'impresa esecutrice agli uffici comunali o al custode del cimitero, ove presente
4. Non è consentito eseguire i lavori di cui sopra nei giorni festivi, nel periodo dal 28 ottobre al 10 novembre (commemorazione dei defunti) salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio Cimiteri.
5. Per la esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti dei cimiteri.
6. E' fatto divieto alle imprese medesime autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto. Nel caso di accertamento di comportamento scorretto, vige quanto disposto dall'Articolo 59 - comma 4 del presente Regolamento.
7. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

### **Articolo 86 - Modalità dei lavori**

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel

cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.


3. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
4. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei sei mesi successivi all'inumazione.
5. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.
6. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.
7. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi possono essere rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo ripristinando la condizione originaria ed addebitando le spese dell'intervento al contravventore. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

## **Articolo 87 - Costruzione di sepolture private**

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
2. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio.
4. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

## TOMBE A TERRA

### MISURE MASSIME INGOMBRO LAPIDI



## **GLOSSARIO**

**“Accessori (alle costruzioni)”**: Si intendono tutte le costruzioni e sistemazioni accessorie alle costruzioni previste nel capitolato e tali da dare completezza e decoro all'intervento, quali ad esempio:

- servizi per i visitatori
- accessi, scale, corridoi, porticati, percorsi
- sistemazioni aree di competenza, compreso il verde e i fontanini
- impianti, adduzioni e scarichi compresi fino ai raccordi con l'esistente inclusi
- ecc...

**“Anagrafe Cimiteriale”**: Registrazione (su registro cimiteriale artt. 52 e 53 del DPR 285/90), schedario, archivio anche informatico su cui sono raccolte ed aggiornate tutti i dati informativi relativi alle salme in ingresso, sepoltura, movimentazione, riduzione (es. per scheletrizzazione o cremazione conseguenti a ciclo di sepoltura) ovvero in uscita per crematorio o altri comuni o estero; L'Anagrafe Cimiteriale inoltre registra e mantiene aggiornati i dati relativi alle concessioni cimiteriali di aree, tombe, loculi, ossarietti, cinerari e tutte le informazioni relative all'ambito cimiteriale (es. anche luce votiva).

**“Ara crematoria”**: Edificio dotato, oltre che delle apparecchiature per l'incenerimento o cremazione dei cadaveri e relativa struttura tecnica ed ambienti tecnici e di servizio, anche di ambienti in cui si svolgono le esequie e sale per il raccoglimento dei parenti in attesa del compimento delle operazioni di cremazione del proprio congiunto, inoltre dei servizi connessi con l'attività di ricevimento delle salme o cadaveri o resti mortali, ovvero salette per "tanatoprassi", camere mortuarie, camere per celle frigorifere, servizi igienici per l'utenza e per gli addetti, ufficio/segreteria di accoglienza ed informazione, eventuale zona ristoro.

**“Avello”**: vano di un manufatto (es. colombario), atto a contenere un feretro o un'urna cineraria o una cassetta con resti ossei, nei quali casi viene classificato come loculo o ossarino o cinerario.

Gli Avelli sono composti da:

- loculi comprendenti:
  - loculo singolo
  - loculo doppio (a 2 posti salma distinti)
- ossarini/cinerari del tipo:
  - singolo
  - doppio
  - 4 posti ed oltre

**“Bara”**: Originariamente lettuccio di legno con stanghe sporgenti ai due capi per trasportare a spalla i cadaveri, oggi è il feretro in genere in legno o comunque per legge in materiale biodegradabile, la bara può essere anche in metallo es. zinco o piombo nel caso di sepoltura per tumulazione che prevede l'uso di feretro impermeabile ai liquidi ed ai gas o quando di deceduti conseguenti ad esposizione radioattiva.

**“Cadavere”**: Salma, corpo dell'uomo dopo la morte.

**“Campo Angeli”**: Campo comune destinato alla sepoltura in terra (inumazione) di bambini di età inferiore a 10 anni la cui griglia di sepoltura minima è costituita da fosse di dimensioni: larghezza mt. 0,50 - lunghezza mt. 1,50 e profondità mt. 2,00; la distanza tra le fosse da ogni lato è di almeno mt. 0,50 (art. 73 DPR 285/90 e smi).

**“Campo Adulti”**: Campo comune destinato alla sepoltura in terra (inumazione) di cadaveri di persone di oltre dieci anni età la cui griglia di sepoltura minima è costituita da fosse di dimensioni: larghezza mt. 0,80 - lunghezza mt. 2,20 e profondità mt. 2,00; la distanza tra le fosse da ogni lato è di almeno mt. 0,50 (art. 72 DPR 285/90 e smi).

**“Campo Comune”**: Campo per la sepoltura delle salme in terra, per inumazione (artt. 68, 69, 70 e 71 DPR 285/90 e smi, vedi Campo adulti e Campo bambini).

**“Campo Speciale” (e/o reparto speciale):**

Reparto per la sepoltura destinata ad accogliere:

- cadaveri professanti in vita un culto diverso da quello cattolico, ovvero di comunità straniere che hanno ricevuto dal Sindaco concessione di area specifica (art. 100 DPR 285/90 e smi);

Campo per la sepoltura destinato ad accogliere:

- salme inconsunte ovvero di Resti Mortali per le quali può eseguirsi la permanenza in terra a ciclo ridotto a 5 anni o 2 anni nel caso di utilizzo di speciali sostanze biodegradanti (art. 86 DPR 285/90 e smi e Circ. 10/98 e smi); in tali campi potranno essere destinate sia salme inconsunte provenienti da esumazioni ordinarie che salme inconsunte provenienti da esumazioni ordinarie e/o straordinarie.

**“Cappella Cimiteriale”**: In genere all'interno del cimitero è il luogo o l'ambiente nel quale vengono svolte le cerimonie funebri di carattere religioso (sarebbe opportuno che nei cimiteri esistesse un luogo altrettanto dignitoso per le cerimonie funebri laiche) di ultimo saluto al defunto od anche la messa funebre se le dimensioni della cappella lo permettono. Spesso all'interno della Cappella, sul pavimento esiste una botola di comunicazione con l'ossario comune ricavato come vano interrato o seminterrato in cui introdurre i resti ossei di sepolti per i quali i familiari dopo il periodo di inumazione o di tumulazione (caso più raro) non indicano altra destinazione (es. in loculo, in ossarietto, in tomba)

**“Cappella di Famiglia”**: è un gruppo di 4 loculi sovrapposti da assegnare ad una famiglia

**“Cassetta di Zinco”**: Contenitore metallico realizzato in lamiera di zinco e non lamiera di ferro zincato, destinato ad accogliere Resti Ossei umani ovvero resti mortali assimilabili; la lamiera dovrà avere spessore di almeno mm. 0,666 ed il coperchio sarà conformato in modo da consentire la chiusura per saldatura. Sulla cassetta dovranno essere apposti nome cognome data di nascita e morte del defunto, quando invece non è possibile l'identificazione del defunto, la cassetta dovrà contenere indicazione di luogo e data di ritrovamento (artt. 36 e 82 DPR 285/90 e smi)

**“Cinerario”**: è un "avello" cioè un vano con dimensioni simili al loculo per salme ma di profondità ridotta a 60 cm. Min. a 85 cm. Max,

**“Cinerario Comune”**: Contenitore adibito alla conservazione delle ceneri in forma indistinta nei cimiteri italiani (art. 80 DPR 285/90 e smi). Il contenitore può essere un fabbricato od elemento di grande valore artistico posizionato in forma rilevante all'interno dell'organizzazione di ogni cimitero comunale ovvero anche ricavato in un loculo o tomba a questo scopo riconvertibili.

**“Cippo”**: Dal latino "cippus"; elemento verticale, solitamente in pietra, laterizio, oggi anche in calcestruzzo, confitto nel terreno; la destinazione in ambito funerario è diversa. Per la normativa vigente, questi è un elemento di materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici da collocare su ciascuna fossa di inumazione in Campo Comune portante un numero progressivo ed inoltre una targhetta indicante "nome - cognome - data di nascita e di morte del defunto" (art. 70 DPR 285/90 e smi).

**“Cofano”**: Contenitore (bara o cassa) destinato a contenere un cadavere generalmente indirizzato alla sepoltura, in terra (cassa lignea) o in loculo (doppia cassa in metallo e legno: il metallo utilizzato in genere è lo zinco).

**“Colombario”**: Costruzione funeraria per sepolture in collettivo. I Colombari possono essere costruzioni anche a più piani sovrapposti, ciascuno di essi caratterizzato da loculi posti su più file, ovvero tante nicchie in muratura di profondità tali da ospitare generalmente in lunghezza, una bara. L'apertura è di forma quadrata, chiusa con muratura da una testa in mattoni ed intonacatura o lastra in cls armato e vibrato con caratteristiche tecniche tali da garantire impermeabilità ai liquidi e gas (putrefattivi), portata della soletta di appoggio del feretro di almeno 250 Kg./mq. (art. 76 del DPR 285/90) e realizzazione delle costruzioni secondo la normativa antisismica. In tali costruzioni si esegue la tumulazione delle salme (sempre art. 76 del DPR 285/90).

I loculi possono assumere varia terminologia quale **nicchie, fornelli o forni, tombini, arcosoli, celle** ecc..

**“Concessione Cimiteriale”**: (nel testo anche; **“Concessione”**) Facoltà concessa ai Comuni di concedere ai privati l'uso di superficie cimiteriale o costruzioni per la sepoltura individuale o familiare, per un tempo prefissato mai superiore a 99 anni, al termine del quale i manufatti stessi ritornano nella disponibilità del Comune. La concessione cimiteriale è inalienabile e non può mai essere oggetto di lucro o speculazione da parte dei concessionari.

**“Copritomba”**: Elemento spesso in marmo o pietra collocato su sepoltura a terra sia in Campo di adulti che in Campo



di bambini, con funzione di segnare e qualificare con distinzione una fossa di sepoltura da un'altra. La forma, dimensioni, materiali e modalità di posa in opera e rimozione sono di norma regolati con provvedimenti specifici dal Comune.

**“Crematorio”**: Edificio dotato delle apparecchiature per l'incenerimento o cremazione dei cadaveri.

**“Cremazione”**: Procedimento per l'incenerimento o cremazione dei cadaveri.

**“Cripta”**: Anticamente luogo di sepoltura delle reliquie del "martire" o del "santo" sotto l'altare. In ambito cimiteriale è una tomba di famiglia (di solito) costituita da un ambiente sotterraneo, un edificio cimiteriale ipogeo, la cui caratteristica è di avere i loculi ed il vano per la movimentazione dei feretri, posti in posizione interrata. Generalmente l'accesso alla parte interrata avviene tramite botola. La parte fuori terra è di solito caratterizzata da soluzioni od ornamenti di tipo monumentali, elementi scultorei e vari arredi funerari (fiaccole, vasi, ecc.).

**“Deposito di Osservazione”**: E' "...un locale destinato a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto i cadaveri..." (art. 12 DPR 285/90 e smi). E' sufficiente la presenza di tali locali nel Comune non situati necessariamente nel cimitero ma presso ospedali o edifici rispondenti allo scopo (art. 14 DPR 285/90 e smi). Scopo di tali locali è lo svolgimento del periodo di osservazione dei cadaveri (artt. 8, 9, 10 e 11 DPR 285/90 e s.m.i.).

**“Edicola (cimiteriale)”**: Piccolo tempio, anticamente era una costruzione che ospitava una statua ed aveva forma costituita da colonne con cornice e frontone triangolare o curvo in sommità, era un corpo aggettante da una superficie muraria (un palazzo, una chiesa, ecc.).

In ambito cimiteriale si tratta di una tomba di famiglia (di solito) a forma di tempio (con colonne e trabeazione anche se in stile moderno), al cui interno sono collocati sarcofagi in pietra o sono realizzati loculi in muratura per la tumulazione delle salme.

**“Edificio Cimiteriale o Funerario”**: Tipologia di sepoltura di tipo collettivo per la tumulazione del feretro e/o resti ossei o ceneri in loculo, tomba, nicchia, tombino, forno o fornello, cella, ossarietto, cinerario, ecc..

**“Epigrafe”**: Breve scritta incisa per ricordo di un morto o di un avvenimento importante.

**“Estumulazione”**: Operazione cimiteriale consistente nella apertura di loculo o nicchia in cui venne eseguita la sepoltura di un feretro per raccogliere e togliere i resti ossei che derivano dalla scheletrizzazione del cadavere (artt. 86, 87, 88 e 89 del DPR 285/90). Esistono due tipi di estumulazione, quella "ordinaria", da eseguire al termine del periodo di concessione del loculo o tomba e quella "straordinaria", eseguita prima del termine del periodo di concessione del loculo o tomba. L'estumulazione consente di constatare lo stato di scheletrizzazione del cadavere e nel caso di salma indecomposta si provvede alla sua ritumulazione oppure alla sua inumazione a ciclo ridotto in campo apposito,

**“Esumazione”**: Operazione cimiteriale consistente nel dissotterrare dalla fossa in terra i Resti Ossei del cadavere ivi inumato che derivano dalla scheletrizzazione del cadavere (artt. 82, 83, 84 e 85 del DPR 285/90). Nel caso di salma inconsunta il Comune provvede alla sua reinumazione in altra fossa (o nella stessa fossa se si utilizzano prodotti bioenzimatici in grado di garantire la ripresa dell'attività di degradazione della materia organica). Il resto mortale o salma inconsunta potrà anche essere trasferita in altro campo di sepoltura, anche speciale per ciclo ridotto di inumazione ovvero alla cremazione da richiedersi da parte del Concessionario e per questi generalmente onerosa e non gratuita. Resto osseo derivante dall'operazione o le ceneri potranno essere collocate in loculo già concesso al familiare del defunto ovvero in tomba di famiglia, in ossarietto o cella cineraria già concessi o da concedere all'uopo, oppure in Ossario o Cinerario comune.

**“Famedio”**: Parte del cimitero dedicata agli uomini illustri.

**“Feretro”**: Bara. Cassa realizzata generalmente in legno e comunque in materiale biodegradabile avente le caratteristiche di realizzazione prescritte negli artt. 30, 74, 75 e 77 del DPR 285/90 utilizzabile per la collocazione dei cadaveri e quindi per eseguirne il loro trasporto e sepoltura.

**“Feretro Rinforzato”**: Cassa in zinco (posta internamente alla cassa lignea a diretto contatto con il cadavere o esternamente alla cassa lignea che contiene il cadavere), realizzata con lamina di metallo di spessore superiore a quello indicato dall'art. 30 del DPR 285/90 (0,660 mm.), ovvero con spessore di mm. 0,74 minimo, corrispondente al laminato n. 13 secondo la norma UNI. Tale feretro è indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 come idoneo alla sepoltura nelle tombe in cui è stata ottenuta la deroga ex art 106 del DPR 285/90 ovvero nei casi in cui è prevista nel

breve periodo la movimentazione del feretro per trasferimento della salma in altra sepoltura.

**“Forno”**: vedi **“Loculo”**

**“Giorni”**: si intendono sempre naturali e consecutivi

**“Griglia Delle Sepolture”**: Squadratura del Campo di inumazione (sia speciale che di adulti o bambini) con suddivisione reticolare in fosse di sepoltura e spazi interstiziali di legge o di percorso. La realizzazione della griglia deve consentire all'atto della sepoltura in ogni fossa e poi all'atto della posa dei "copritomba" e poi all'atto delle esumazioni la perfetta corrispondenza tra tumulo o lapide e feretro inumato. Le tracce e tacche della griglia dovranno perciò essere picchettature di facile individuazione e utilizzo.

**“Impianto di Cremazione”**: si intende l'insieme delle apparecchiature ed impianti tecnologici atti ad assicurare la cremazione della salma, o di resti mortali indecomposti, e composto da varie componenti tecnologici

**“Inumazione”**: Sepoltura di cadavere con feretro ligneo biodegradabile (ovvero altri materiali biodegradabili autorizzati dal Min. della Sanità) in terra, in fossa di dimensioni di almeno cm. 80 di larghezza, cm. 220 di lunghezza e cm. 200 di altezza (artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del DPR 285/90).

**“Lapide”**: Pietra di chiusura tombale con iscrizione. Può essere verticale (es.; loculi in colombari) od orizzontale (lastra sopra una tomba a terra)

**“Lapide a Cassettone”**: Elemento in pietra o marmo realizzato per la collocazione in loculi con caratteristica di essere in parte incassata all'interno del loculo, costituendo un piccolo imbotto di circa 10 cm. Utile a proteggere la lapide dalle intemperie e realizzare una piccola "mensola" su cui poter appoggiare arredi funerari o attrezzare la lapide come piccolo altare (mensa).

**“Loculo”**: vano di costruzione atto a contenere, generalmente in lunghezza, una bara, utilizzato nella tipologia di sepoltura per tumulazione del feretro o collocazione di urna cineraria o cassetta di resti ossei.

I loculi possono assumere varia terminologia quale **avello, tomba, nicchia, tombino nicchie, fornetti o forni, arcosoli, celle** ecc..

Le caratteristiche tecniche del loculo sono descritte nell'art. 76 del DPR 285/90 e gli aspetti dimensionali sono indicati nella Circolare del Min. della Sanità n. 24/93.

**“Loculo doppio”**: ovvero a due posti salma affiancati o sovrapposti a secondo della tipologia costruttiva del blocco loculi

**“Manufatto cimiteriale”**; si intende ogni costruzione o manufatto collegato direttamente alla sepoltura, quale: loculo, ossarino e cinerario, colombari, lapidi e monumenti, cripte e tombe di famiglia, tombe a giardino e cippi della memoria, ecc...

**“Mummificazione”**: Fenomeno verificatosi su cadavere che si trova in ambiente particolarmente asciutto e ventilato. Si ha la perdita di gran parte del suo peso per notevole riduzione dell'acqua ed assume l'aspetto di mummia nel quale può definitivamente permanere. Si verifica in collocazioni dei cadaveri in grotte o sotterranei.

**“Obitorio”**: Complesso di vani e sale attrezzate per la conservazione temporanea dei cadaveri in attesa di riscontri diagnostici od esami autopistici che sono svolti sempre in tale struttura (artt. 12, 13, 14 e 15 del DPR 285/90)

**“Ossario Comune”**: Edificio o vano funerario (anche ipogeo), destinati a raccogliere e conservare le ossa ricavate dalla esumazione dei defunti al termine del periodo di inumazione stabilito dalle disposizioni sanitarie ovvero i resti ossei derivanti da esumazione ordinaria nel caso non sia richiesta altra sistemazione delle stesse da parte dei famigliari del defunto o concessionari.

Anche monumento commemorativo contenente le ossa dei caduti in guerra.

**“Ossario o Ossarino”**: Piccolo loculo o **nicchia** destinata alla sepoltura di cassette di Resti Ossei. Può essere dimensionata per l'accoglimento di uno o più contenitori metallici di ossa ovvero potrà anche contenere, se previsto nella concessione cimiteriale relativa, anche urne cinerarie. Le dimensioni standard di tali piccoli loculi sono indicate nella Circ. del Min. della Sanità n. 24/93

**“Resti Mortali”**: L'esito della trasformazione dei cadaveri al termine del periodo decennale di inumazione ovvero l'esito della trasformazione dei cadaveri al termine del periodo di concessione quando superiori a venti anni (questa è la definizione desunta dalla Circ. del Min. della Sanità n. 10/98). Si tratta del resto risultante dalla mancata mineralizzazione del cadavere ovvero la cosiddetta "**salma inconsunta**" sia in seguito ad inumazione che a tumulazione.

**“Resti Ossei”**: L'esito della trasformazione dei cadaveri che porta alla completa mineralizzazione della salma ovvero permette la corretta raccolta dei resti ossei per la loro traslazione in altra sepoltura o in ossario comune. Il termine è stato così specificato e definito nella Circ. del Min. della Sanità n. 10/98

**“Rifiuti Speciali”**: Nell'attuale normativa sono rifiuti speciali quei rifiuti così classificati all'art. 7 del vigente Decreto Ronchi ovvero per quanto concerne l'ambito cimiteriale il cosiddetto rifiuto inerte proveniente da costruzione o demolizione (es. solette o murature di loculi, lapidi di tombe a terra o loculi, macerie da demolizioni di colombari o costruzioni cimiteriali in genere).

**“Rifiuti Cimiteriali”**: Sono Tutti i rifiuti che vengono raccolti e/o prodotti nei cimiteri ed in seguito all'attività cimiteriale. La materia è normata dal DPR 285/90 art 85, Circ. Min. Sanità n. 24/93, Dlgs n. 20/97 e smi, DM 137/89 e Regolamenti od ordinanze a valenza comunale.

**"Salma"**: Corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte.

**“Saponificazione”**: Fenomeno che si è verificato su cadavere che si trova sommerso o inumato in terreni umidi ed impermeabili. I tessuti si trasformano all'esterno in una sostanza grassa e grigiastra simile al sapone.

**“Scheletrizzazione”**: Fenomeni trasformativi del cadavere che lo portano alla completa scomparsa delle parti molli e la disarticolazione delle parti ossee rese in tal modo libere e completamente disgiunte tra loro: la condizione ideale per la raccolta dei Resti Ossei.

**“Sepolcro”**: Luogo di sepoltura dei cadaveri.

**“Sepolture private”**: si intendi l'insieme delle tombe private e dei loculi, ossari e cinerari e cippi alla memoria, ovvero tutte le concessioni

**“Stele”**: Monumento funerario costituito da una colonna, cippo o lapide verticale sormontati da un motivo decorativo.

**“Subentro”**; operazione mediante la quale un avente diritto sostituisce, nei rapporti con il Comune. Altro avente diritto o concessionario originario

**“Tomba”**: luogo dove viene collocato il feretro per la sepoltura.

**“Tomba a terra”**: equivale a **fossa**: sepoltura in campo di inumazione di dimensioni m. 0,80 x 2,20 profondità del piano di posa di bara dal piano medio campagna m. 2,00 (fossa campo adulti). Tali fosse debbono avere distanza minima sui 4 lati da altre fosse o da bordi o percorsi di m. 0,50. Ogni fossa deve essere individuata, all'atto dell'uso, con cippo numerato.

**“Tomba a Giardino”**: Tipologia di tomba poco diffusa ancora in Italia, trattasi di area cimiteriale concessa per sepolture private familiari con il sistema della inumazione. E' obbligatorio che sull'area sia presente un piccolo manufatto da adibire come deposito dei Resti Ossei.

**“Tomba di Famiglia”**: manufatto adibito al seppellimento di salme appartenenti alla stessa famiglia -----è Tomba di Famiglia ad 8 posti salma

**“Tomba Epigea”**: Costruzione funeraria fuori terra, in genere tombe di famiglia della tipologia ad edicola o cappella.

**“Tomba Ipogea”**: Costruzione funeraria interrata, in genere tombe di famiglia della tipologia delle **cripte** o arche o portici. Spesso tali vani sono anche utilizzati come depositi di Ossari Comuni.

**“Tombe private”:** sono composte da:

- tombe di famiglia comprendenti:
  - area per costruzione di manufatto,
  - cappelle a 8 posti,
  - edicole a 10 posti,
  - cripte a 6 posti,
  - sarcofago max 3 posti,
- Sepolcreti comprendenti:
  - sepolcreto a 1 posto salma,
  - sepolcreto a 2 posti salma,
- tombe giardino comprendenti:
  - sepulture singole,
  - sepulture famigliari 4 posti,
- tombe cinerarie fino a 9 posti,
- cinerario singolo interrato,
- cippi della memoria.

**“Tumulazione”:** Sepoltura di cadavere con feretro ligneo biodegradabile (ovvero altri materiali biodegradabili autorizzati dal Min. della Sanità) e ulteriore cassa in metallo da porre internamente od esternamente al feretro ligneo la cui funzione è rendere ermetica la chiusura del cadavere all'interno del feretro stesso, in loculo (sia quando realizzato in colombario che quando in tomba privata, sia in vano interrato che fuori terra). Le dimensioni minime del loculo sono state indicate con Circ. del Min. della Sanità n, 24/93.

**“Urna Cineraria”:** Contenitore per ceneri di defunto cremato. Tale contenitore una volta riempito delle ceneri, viene sigillato e la sua collocazione può avvenire all'interno dei cimiteri come per tutte le salme e Resti Mortali o Ossei, sia in apposite nicchie che in ossarietti che in loculi sia di colombari che di Tombe di Famiglia, oppure può essere affidata ai famigliari del defunto.

**“Voltura”:** si intende la intestazione al subentrante di una concessione in essere, ogni adempimento relativo compreso.